Co-funded by the European Union

SECURE
STRENGTHEN THE PROTECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS LIVING IN RESIDENTIAL CARE SETTINGS

D2.1 RICERCA PRELIMINARE E ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE

CABILDO DE TENERIFE

KMOP EDUCATION HUB

GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Save the Children

cesie
the world is only one creature

Co-funded by the European Union

SECURE
STRENGTHEN THE PROTECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS LIVING IN RESIDENTIAL CARE SETTINGS

Informazioni sul progetto

Numero della Convenzione di Sovvenzione	101254470
Acronimo del progetto	SECURE
Nome del progetto	Tutela ed empowerment dei minori in movimento nei centri di protezione dei minori alla frontiera meridionale europea
Riferimento	CERV-2025-DAPHNE
Tipo	Sovvenzioni forfettarie CERV
Data di inizio del progetto	1 Maggio 2026
Durata del progetto	18 mesi
Coordinatore	FUNDACION SAVE THE CHILDREN (SCE)

Informazioni sul documento

Attività	T2.1: Ricerca preliminare sulle politiche nazionali ed europee e sulle migliori pratiche nei centri di protezione nei Paesi partecipanti
Nome del deliverable	D2.1. Ricerca preliminare e analisi delle migliori pratiche
Data di scadenza	31/08/2026
Data di consegna	31/08/2026
Tipo	R — Documento, relazione
Livello di diffusione	PU (Pubblico)
Autore/i principale/i	KMOP; GCR; CESIE ETS; CB TNF; SCE.
Collaboratrici e collaboratori	No

È stato compiuto ogni sforzo per garantire che tutte le dichiarazioni e le informazioni qui contenute siano accurate; tuttavia, i Partner non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il presente documento riflette esclusivamente il punto di vista dei suoi autori e la Commissione europea non è responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute. © Il copyright del presente documento rimane di proprietà dei Partner del progetto.

1. Introduzione al concetto di tutela dei minori (Child Safeguarding)

1.1. Definizione di tutela (Safeguarding)

La tutela organizzativa (o *safeguarding* nei contesti internazionali) si riferisce all'insieme di politiche, misure, pratiche e responsabilità che un'organizzazione adotta per prevenire rischi (compresi i rischi fisici, emotivi, sessuali, digitali, etici e legati al luogo di lavoro), danni, abusi, negligenza, violenza o violazioni dei diritti nei confronti delle persone con cui lavora o interagisce. Mira inoltre a garantire una cultura istituzionale protettiva basata su ambienti sicuri e su un trattamento positivo.

A seconda di chi viene protetto dai potenziali danni derivanti dalle attività dell'organizzazione, si possono distinguere tre tipi di tutela: **tutela degli adulte e adulti**, **tutela del personale**, e **tutela dei minori**.

1.2. Definizione di tutela dei minori (Child Safeguarding)

Questo progetto si concentra sulla **protezione organizzativa dei minori**, o **tutela dei minori**, che si riferisce alla responsabilità delle organizzazioni di garantire che il proprio personale, le proprie operazioni e i propri programmi non causino danni a bambine e bambini e adolescenti.

Attualmente, la tutela dei minori è guidata principalmente da due quadri di riferimento internazionali: il **Protocollo globale di tutela di Save the Children International (SCI)** e gli **Standard organizzativi di tutela di Keeping Children Safe (KCS)**.

1.3. Protocollo globale di tutela dei minori di Save the Children International (SCI)

Il *Protocollo globale di tutela dei minori SCI* stabilisce i principi che dovrebbero guidare l'intervento, i valori e la missione di un'organizzazione al fine di garantire la tutela dei minori, nonché le aree, le politiche e le procedure attraverso cui tali principi dovrebbero essere attuati. Tali principi sono i seguenti:

1. **La tutela viene prima di tutto**: porre la protezione al centro dei valori dell'organizzazione, prima di qualsiasi altro obiettivo.
2. **Il superiore interesse del minore**: tutte le decisioni devono essere guidate da ciò che è meglio per ciascun bambino o adolescente, promuovendone la partecipazione ove possibile.
3. **Tolleranza zero** per qualsiasi forma di abuso o negligenza.
4. **Prendere sul serio ogni segnalazione**, agendo tempestivamente e in modo riservato.
5. **Protezione di chi segnala le preoccupazioni**, garantendo che non vi siano ritorsioni.
6. **Responsabilità condivisa** tra tutte le persone associate all'organizzazione.
7. **Un processo continuo**, regolarmente rivisto e adattato al contesto.

Le aree e gli strumenti attraverso cui questi principi dovrebbero essere attuati sono i seguenti:

a) Area delle politiche e della prevenzione: per tradurre questi principi in pratica, l'organizzazione deve disporre di politiche che le consentano di identificare, monitorare e mitigare i rischi legati alla tutela, stabilendo al contempo standard chiari che partner e personale

sono tenuti a seguire e su cui devono essere formati. La politica principale da sviluppare è la **Politica di tutela dei minori**, che dovrebbe includere le seguenti sezioni:

- **Dichiarazione istituzionale**: una dichiarazione ufficiale, pubblica e accessibile, emessa dalla leadership e dall'organo di governo dell'organizzazione, che esprima l'impegno verso la protezione organizzativa dei minori e la responsabilità di creare e promuovere ambienti sicuri e favorevoli alla crescita.
- **Principi e valori**: i principi sopra descritti, allineati ai valori istituzionali, alla missione e alla visione dell'organizzazione.
- **Persone protette e ambito di applicazione**: definisce chi è tenuto a rispettare la politica e chi è protetto da essa.
- **Codice di condotta**: un insieme di comportamenti attesi e appropriati richiesti dall'organizzazione, nonché i comportamenti considerati inaccettabili nelle interazioni con le persone protette, sia in ambito professionale sia personale.
- **Procedure**: azioni specifiche stabilite dall'organizzazione per la gestione, l'indagine e la segnalazione di reclami o preoccupazioni relative alla tutela dei minori sollevate da persone associate all'organizzazione, da bambine e bambini e adolescenti, da giovani e da famiglie. SCI sottolinea la necessità che tali procedure garantiscano la riservatezza, evitino di arrecare danno a chiunque sia coinvolto nel processo di segnalazione, proteggano la vittima, applichino le necessarie azioni disciplinari e prevedano una formazione continua sulle procedure stesse per tutte le persone associate all'organizzazione.
 (Le sezioni seguenti possono essere incluse nella politica oppure sviluppate come documenti separati.)
- **Sensibilizzazione e formazione sulla tutela**: formazione continua rivolta a tutti i membri dell'organizzazione sui principi, sulle politiche e sulle procedure di tutela.
- **Uso di immagini, registrazioni audio e testimonianze**: regolamenti e linee guida relativi alla raccolta, alla conservazione e alla diffusione di immagini, registrazioni audio e testimonianze delle persone protette, basati sul rispetto della loro dignità, privacy e sicurezza. Particolare enfasi dovrebbe essere posta sull'uso del consenso informato.
- **Valutazione e gestione dei rischi**: meccanismi attraverso cui l'organizzazione identifica, valuta e mitiga i rischi associati alle proprie attività, strutture e programmi. Ciò include, tra l'altro, la conduzione di esercizi di mappatura dei rischi (fisici, emotivi e rischi derivanti dalle interazioni tra adulte e adulti e minori) a livello di attività, programmi e ambienti, nonché l'attuazione di misure per mitigare, affrontare o eliminare i rischi individuati.
- **Reclutamento sicuro**: criteri e procedure che l'organizzazione deve seguire per garantire, e contribuire a prevenire, l'assunzione di persone (dipendenti, volontarie e volontari o collaboratrici e collaboratori) che non soddisfano gli standard etici richiesti per lavorare con le persone protette. Esempi includono la richiesta di controlli sui precedenti penali relativi a reati sessuali, l'inserimento di scenari critici di tutela dei minori nei colloqui e l'ottenimento di referenze.
- **Protezione dei dati**: conformità ai requisiti legali relativi alla protezione dei dati, in base alla natura delle attività dell'organizzazione.

- **Organizzazioni o partner esterni**: impegni richiesti alle organizzazioni esterne che collaborano con l'ente, come la firma e il rispetto della politica di tutela dell'organizzazione.

b) Area di programmazione sicura: attua misure di valutazione e gestione dei rischi.
c) Area di reclutamento sicuro: attua misure e procedure di reclutamento sicuro.
d) Area di segnalazione e risposta: attua misure per la gestione, l'indagine e la segnalazione di preoccupazioni o accuse relative alla tutela dei minori.

1.4. Standard organizzativi di tutela dei minori di Keeping Children Safe (KCS)

Il *quadro degli Standard organizzativi di tutela di Keeping Children Safe (KCS)* definisce gli indicatori che le organizzazioni possono utilizzare per valutare se il loro sistema di tutela soddisfa i requisiti minimi.

Gli standard sono i seguenti:
1. Esprimere la filosofia di tutela dell'organizzazione: La politica di tutela dell'organizzazione dovrebbe riflettere la sua posizione in materia di protezione dei minori e i principi che guidano le sue azioni.
2. Riconoscere la necessità di proteggere tutti i minori: La politica deve includere un impegno esplicito a proteggere tutti i bambine e bambini e gli adolescenti, senza discriminazioni basate su disabilità, etnia, religione, genere, orientamento sessuale o cultura.
3. Applicarsi a tutto il personale, i volontarie e volontari e i partner: La politica deve essere vincolante per tutte le persone associate all'organizzazione, sia nella condotta professionale sia in quella personale.
4. Identificare e gestire i rischi: Una politica solida deve includere una chiara valutazione dei rischi che possono derivare da persone, programmi e operazioni. Ciò comporta:

- La nomina di referenti per la tutela responsabili della ricezione e della gestione delle preoccupazioni organizzative in materia di tutela dei minori e della conduzione delle eventuali indagini necessarie.
- L'inclusione di una sezione sulla valutazione, la mitigazione e la gestione dei rischi.
- La definizione di procedure e la formazione del personale affinché sappia come individuare i rischi legati alla tutela, come e dove segnalarli e come rispondere in modo appropriato.
- L'attuazione di un chiaro codice di condotta che definisca i comportamenti attesi e quelli inaccettabili.
- La garanzia di pratiche di reclutamento sicuro.

5. Integrare le misure di tutela in tutte le aree: una politica di tutela dovrebbe dimostrare l'impegno a garantire che la tutela organizzativa sia integrata in tutte le aree dell'organizzazione.

2. La tutela dei minori nel contesto internazionale

Sebbene la tutela dei minori non disponga di un proprio quadro legislativo internazionale specifico, i suoi principi, i suoi approcci e i suoi meccanismi operativi si fondano e sono sostenuti

dall'insieme di leggi e trattati internazionali ratificati dagli Stati, volti a proteggere i minori e a prevenire ogni forma di violenza nei confronti di bambine e bambini e adolescenti.

A questo proposito, le principali componenti di tale quadro giuridico internazionale includono:

- **La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989):** riconosce il diritto di ogni bambino a vivere libero dalla violenza e obbliga gli Stati a prevenire abusi, sfruttamento e negligenza, oltre che a proteggere le vittime e fornire rimedi, garantendo che il superiore interesse del minore sia una considerazione primaria. Sottolinea inoltre la necessità che gli Stati stabiliscano standard per l'affidamento alternativo e meccanismi di valutazione coerenti.
- **Il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia relativo alla vendita di minori, alla prostituzione minorile e alla pornografia minorile**: rafforza la protezione dei minori dalla vendita, dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso.
- **Le Regole minime standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino, 1985)**: stabiliscono standard minimi essenziali per il trattamento di adolescenti e giovani in conflitto con la legge, con l'obiettivo di garantirne il benessere e il rispetto dei diritti.
- **Il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e minori, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale:** fornisce un quadro per prevenire e contrastare la tratta di esseri umani e proteggere le vittime.
- **La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:** sviluppa i diritti stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e crea un sistema di monitoraggio internazionale attraverso la Corte europea dei diritti dell'uomo.
- **La Carta sociale europea (Torino, 1961**): riconosce i diritti sociali, in particolare per quanto riguarda la protezione sociale dei minori e delle famiglie.
- **La Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996**: disciplina la cooperazione internazionale in materia di responsabilità genitoriale e misure per la protezione dei minori, contribuendo a evitare conflitti tra diversi ordinamenti giuridici.
- **La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006**): garantisce i diritti e le libertà delle persone con disabilità, compresi i minori con disabilità.
- **La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote, 2007**): stabilisce misure per prevenire e contrastare la violenza sessuale contro i minori, proteggere le vittime e perseguire i responsabili. In particolare, l'articolo 4 invita gli Stati ad adottare misure legislative per prevenire ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale dei minori, mentre l'articolo 5 richiede che i professioniste e professionisti che lavorano con i minori ricevano una formazione adeguata sulla prevenzione, l'individuazione e la segnalazione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, e che non siano stati condannati per reati sessuali.
- **La Convenzione di Istanbul (2011):** affronta la violenza contro le donne e la violenza domestica, riconoscendo i minori come vittime a pieno titolo.

- **Direttiva 2011/93/UE**: rafforza le misure per contrastare l'abuso sessuale sui minori, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia.
- **La Raccomandazione della Commissione europea sui sistemi integrati di protezione dei minori (2024)**: promuove sistemi di protezione dei minori coordinati e globali in tutti gli Stati membri.
- **La Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dei minori 2022-2027**: stabilisce priorità strategiche per rafforzare i diritti e la protezione dei minori in Europa.

A livello pratico, sebbene non esista uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca "standard comuni di tutela dei minori" obbligatori per tutti i Paesi o le organizzazioni, esistono due quadri di riferimento ampiamente riconosciuti, come già menzionato, **di SCI e KCS.**

3. La tutela dei minori in Spagna

3.1. Il quadro giuridico spagnolo per la protezione dei minori e le strutture residenziali di accoglienza

In Spagna, dal punto di vista giuridico, la tutela dei minori si fonda principalmente sulla normativa che disciplina la protezione, la prevenzione, l'individuazione e la risposta alla violenza contro bambine e bambini e adolescenti.

Di seguito sono riportate le disposizioni normative più rilevanti, con particolare attenzione a quelle che disciplinano tali aspetti nelle strutture residenziali di accoglienza per minori:

- **Costituzione spagnola del 1978**: stabilisce l'obbligo delle autorità pubbliche di garantire la protezione sociale, economica e giuridica delle famiglie e dei minori. Particolare attenzione va riservata all'articolo 15, che, in pratica, sta alla base del principio della protezione integrale di bambine e bambini e adolescenti e ha successivamente ispirato la Legge organica sulla protezione integrale dei minori contro la violenza (LOPIVI). Riconosce inoltre il diritto di ogni persona alla vita e all'integrità fisica e morale, vietando la tortura e i trattamenti inumani o degradanti.
- **Regio Decreto del 24 luglio 1889 che approva il Codice civile:** costituisce il fondamento storico del sistema spagnolo di protezione dei minori.
- **Legge 21/1987:** ha semplificato le procedure di protezione dei minori introducendo il concetto di stato di abbandono (*desamparo*) e consentendo alla pubblica amministrazione di assumere immediatamente la tutela nelle situazioni gravi.
- **Legge organica 1/1982 del 5 maggio sulla tutela civile del diritto all'onore, alla riservatezza personale e familiare e alla propria immagine**.
- **Legge organica 1/1996 sulla protezione giuridica dei minori (LOPJM**): stabilisce il quadro generale del sistema di protezione dei minori, riconoscendo i minori come titolari di diritti e garantendo principi quali il superiore interesse del minore, il diritto di essere ascoltato e la protezione contro ogni forma di violenza.
- **Legge organica 5/2000 del 12 gennaio sulla responsabilità penale dei minori, insieme alla Legge organica 8/2006 del 4 dicembre,** che l'ha modificata.

- **Legge organica 4/2000 dell'11 gennaio sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale**: stabilisce, all'articolo 35, il quadro giuridico applicabile ai minori stranieri non accompagnati.
- **Legge 4/2015 del 27 aprile sullo Statuto della vittima di reato**.
- **Legge 26/2015** e la Legge organica **8/2015:** hanno riformato il sistema di protezione dei minori rafforzando le misure di prevenzione e ribadendo il principio secondo cui l'intero sistema di protezione deve basarsi sul superiore interesse del minore. Queste riforme hanno definito giuridicamente il concetto e i criteri di valutazione del superiore interesse del minore, hanno rafforzato il diritto dei minori a essere ascoltati, hanno garantito la protezione contro ogni forma di violenza, hanno stabilito l'obbligo di denunciare alla Procura i reati che coinvolgono violenza sessuale, tratta di esseri umani e sfruttamento di minori, e hanno istituito il Registro centrale dei condannati per reati sessuali. Tale registro contiene informazioni sulle persone condannate per reati contro la libertà e l'integrità sessuale, la tratta di esseri umani o lo sfruttamento di minori, e l'ottenimento del relativo certificato è diventato obbligatorio per i professioniste e professionisti che lavorano con bambine e bambini e adolescenti.
- **Legge organica 8/2021 sulla protezione integrale dei minori contro la violenza (LOPIVI**): ha introdotto un modello integrale di protezione dei minori basato su un approccio fondato sui diritti umani e ha stabilito i meccanismi necessari per la sua attuazione. La legge richiede l'adozione di un quadro globale di prevenzione della violenza basato su prevenzione, sensibilizzazione e individuazione precoce, in diversi settori e contesti. Richiede inoltre la creazione di ambienti sicuri e favorevoli alla crescita che garantiscano lo sviluppo olistico e il superiore interesse di bambine e bambini e adolescenti, nonché canali e protocolli di segnalazione per comunicare situazioni di rischio, supportati da un registro nazionale dei casi di violenza contro i minori. In termini di tutela dei minori in Spagna, questa legge rappresenta la pietra angolare del quadro di tutela, in quanto obbliga tutti i settori e le istituzioni responsabili della protezione dei minori a rispettare gli standard internazionali di tutela.
- **Normativa regionale sulla protezione dei minori, regolamenti specifici delle strutture e protocolli interni:** mentre lo Stato spagnolo stabilisce il quadro giuridico generale per la protezione dei minori, le Comunità Autonome lo adattano e lo attuano attraverso leggi regionali sulla protezione dei minori e politiche a livello di struttura. Dato che questo progetto ha sede a Tenerife, il quadro giuridico regionale che disciplina la protezione dei minori e la prevenzione della violenza nelle strutture residenziali di accoglienza nelle Isole Canarie include**: Legge 1/1997 sull'assistenza integrale ai minori nelle Isole Canarie**; **Decreto 54/1998,** che disciplina le misure di protezione dei minori nell'ambito della Comunità Autonoma delle Isole Canarie; **Decreto 40/2000,** che approva il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento delle strutture residenziali di accoglienza per minori nelle Isole Canarie; **Decreto 712/1984**;**Legge 16/2019**; **e le politiche, procedure e requisiti contrattuali** stabiliti nei capitolati di appalto pubblico per le organizzazioni pubbliche o private incaricate dal Consiglio Insulare (*Cabildo*) della gestione delle strutture residenziali di accoglienza.

- La proposta intitolata **"Standard di copertura, qualità e accessibilità nell'accoglienza residenziale**", sviluppata a seguito della Commissione tecnica per l'infanzia del 18 ottobre 2017 in risposta alla Disposizione aggiuntiva terza della Legge 26/2015, pur non essendo giuridicamente vincolante, fornisce un insieme di **standard e criteri minimi comuni** proposti relativi ai rapporti numerici personale/minori, ai profili professionali, ai programmi educativi, ai diritti dei minori e ad altri aspetti volti a garantire un livello minimo di coerenza e qualità nei servizi residenziali di accoglienza. Inoltre, il quadro degli **Standard di qualità nell'accoglienza residenziale (EQUAR**) traduce questi principi in standard e indicatori di qualità specifici applicabili in tutte le Comunità Autonome spagnole. Tuttavia, come il documento precedente, funge da quadro di riferimento nazionale piuttosto che da strumento obbligatorio e uniformemente vincolante per tutti i servizi residenziali di accoglienza.
- La **Strategia nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** sviluppata dal Ministero dei Diritti Sociali e dell'Agenda 2030 include azioni strategiche volte a migliorare ulteriormente gli strumenti di accoglienza alternativa, ridurre l'istituzionalizzazione, eliminare la violenza e rafforzare una cultura di tolleranza zero e ambienti sicuri per bambine e bambini e adolescenti.

Pertanto, dopo aver analizzato il quadro teorico e giuridico alla base della tutela dei minori in Spagna, è importante notare che, nella pratica, sebbene esistano normative come la Legge organica 8/2021 sulla protezione integrale dei minori contro la violenza (LOPIVI) e standard di qualità di riferimento come gli "Standard di copertura, qualità e accessibilità nell'accoglienza residenziale" ed EQUAR, l'attuazione di questo quadro rimane disomogenea in tutto il Paese.

Ciò è dovuto in gran parte al fatto che ciascuna Comunità Autonoma traduce la normativa nazionale nella propria regolamentazione regionale, mentre anche le istituzioni responsabili del monitoraggio e dell'attuazione operativa di tali requisiti variano da una Comunità Autonoma all'altra e, in alcuni casi, persino all'interno della stessa regione quando i servizi residenziali sono esternalizzati a organizzazioni private. Infatti, il primo rapporto di monitoraggio sull'attuazione della LOPIVI, pubblicato alla fine del 2024, ha individuato le disparità territoriali nell'applicazione delle misure previste dalla legge come una delle principali criticità. Tali problemi rimangono irrisolti anche nel rapporto di monitoraggio LOPIVI 2025.

3.2. Standard di tutela dei minori (CSG): analisi comparativa

Pertanto, dopo aver esaminato sia il contesto giuridico sia quello pratico della tutela dei minori in Spagna, la sezione seguente riassume le principali criticità e buone pratiche relative alla sua attuazione nei servizi residenziali di accoglienza per minori.

-Politica di tutela dei minori: a seguito dell'introduzione della LOPIVI, tutte le strutture residenziali di accoglienza per minori in Spagna sono tenute a sviluppare politiche e protocolli volti a promuovere una cultura di tolleranza zero verso la violenza, a garantire un trattamento sicuro e positivo e a garantire che il superiore interesse del minore e il rispetto dei suoi diritti restino al centro di ogni intervento.

Tuttavia, attualmente non esiste alcun obbligo legale per le strutture di adottare una politica di tutela dei minori basata su standard minimi comuni. Lo sviluppo di politiche e protocolli relativi al trattamento positivo e agli ambienti sicuri dipende in gran parte dalla normativa regionale in materia di protezione dei minori, dal tipo di organizzazione, dalla natura della struttura residenziale e dal settore in cui opera. Ciò comporta una notevole variabilità in termini di contenuti, ambito di applicazione, terminologia, procedure di attuazione, tempistiche, soggetti coinvolti e requisiti di formazione per personale e minori.
Ad esempio, nelle Isole Canarie, alcune strutture residenziali gestite da organizzazioni private specializzate, come Aldeas Infantiles SOS, dispongono di politiche complete di tutela dei minori perché tali organizzazioni le avevano sviluppate prima di stipulare accordi di servizio pubblico. Altre strutture, invece, potrebbero non disporre affatto di una politica dedicata alla tutela dei minori.
Inoltre, sebbene molte politiche definiscano chiaramente le aspettative per il personale che lavora direttamente con i minori, la misura in cui esse si applicano a visitatori, tirocinanti, stagisti o volontarie e volontari varia considerevolmente e spesso non viene affrontata. Il rapporto di monitoraggio LOPIVI 2025 ha evidenziato in particolare l'urgente necessità di migliorare questo aspetto, rilevando che le organizzazioni responsabili della gestione dei servizi residenziali non dispongono di un quadro comune che stabilisca requisiti minimi per lo sviluppo e l'attuazione dei protocolli di tutela.

-**Programmazione sicura**: la LOPIVI impone a tutti i servizi residenziali per minori di disporre di procedure operative per prevenire, individuare e rispondere alla violenza, garantendo al contempo un trattamento sicuro e positivo.
Tuttavia, attualmente non esiste uno strumento comune di valutazione dei rischi, né un sistema condiviso di indicatori di tutela e livelli di rischio applicabile a tutte le Comunità Autonome e le strutture residenziali. Allo stesso modo, non esiste alcun obbligo riguardo alla frequenza con cui devono essere condotte o riviste le valutazioni dei rischi di tutela.
Sebbene gli **Standard di copertura, qualità e accessibilità** ed **EQUAR** facciano riferimento alla valutazione dei rischi fisici (come sicurezza antincendio, rischi elettrici, igiene, illuminazione e infrastrutture) ed emotivi (come privacy, ambienti centrati sul minore e relazioni rispettose) legati alla programmazione sicura in materia di tutela dei minori, i fattori valutati variano significativamente a seconda del quadro normativo regionale.
Nelle Isole Canarie, ad esempio, la Legge 1/1997, il Decreto 40/2000 e i capitolati di appalto pubblico richiedono il rispetto di standard architettonici, sanitari, di sicurezza, igienici e di ubicazione, oltre alla partecipazione dei minori nella valutazione del proprio ambiente di vita e alla promozione di un quadro di convivenza positiva. Ciononostante, permangono notevoli variazioni tra le isole e i fornitori di servizi riguardo all'attuazione pratica di tali requisiti.

-Reclutamento sicuro: in tutte le Comunità Autonome, i servizi residenziali per minori sono tenuti a reclutare professioniste e professionisti adeguatamente qualificati. I capitolati di appalto pubblico definiscono generalmente i profili professionali, le responsabilità e i requisiti minimi di qualifica. Inoltre, la conformità alla LOPIVI richiede che tutti i dipendenti, compreso il personale

subappaltato, forniscano un certificato del casellario giudiziale che confermi l'assenza di condanne per reati sessuali prima dell'assunzione.
Tuttavia, le misure preventive di tutela durante il reclutamento non sono incorporate in modo coerente nelle normative regionali. Requisiti come domande di colloquio incentrate sulla tutela, valutazioni basate su scenari, discussioni su incidenti critici o controlli obbligatori delle referenze sono spesso assenti o applicati in modo incoerente. Quando i servizi sono gestiti da organizzazioni private, i processi di reclutamento dipendono spesso dalle politiche interne di ciascun fornitore, aumentando la variabilità anche all'interno della stessa Comunità Autonoma.
Nelle Isole Canarie, la normativa regionale enfatizza l'idoneità dei profili professionali e il rispetto delle politiche interne e dei quadri disciplinari, richiedendo al contempo controlli sui precedenti penali. Tuttavia, non stabilisce requisiti dettagliati di reclutamento legati alla tutela, come valutazioni delle competenze di tutela durante i colloqui. Né EQUAR né gli standard di qualità nazionali affrontano esplicitamente queste misure di reclutamento.
Il rapporto di monitoraggio LOPIVI 2025 ha inoltre evidenziato criticità riguardo alla limitata attuazione dell'articolo 59, che disciplina le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti di certificazione del casellario giudiziale per i volontarie e volontari che lavorano regolarmente con bambine e bambini e adolescenti.

-**Referente per la tutela dei minori:** ai sensi dell'articolo 48.1.c della LOPIVI, le organizzazioni devono designare un **Coordinatore per il benessere e la protezione** (*Coordinador/a de Bienestar y Protección*), che svolge funzioni ampiamente comparabili a quelle di un Coordinatore per la tutela dei minori in ambito educativo e ricreativo. La difficoltà risiede nel fatto che la LOPIVI fornisce solo una descrizione generale di questo ruolo, lasciando un margine discrezionale significativo alle autorità regionali riguardo alle responsabilità e all'attuazione. Sebbene la legge richieda che tale figura funga da punto di contatto per le questioni di tutela, per la diffusione dei protocolli di supporto e per contribuire alla gestione dei casi, esistono differenze sostanziali tra le Comunità Autonome.
Il rapporto di monitoraggio LOPIVI 2025 ha sottolineato la necessità di sviluppare ulteriormente questo ruolo nelle strutture residenziali di accoglienza. Sebbene i referenti per la protezione dei minori siano inclusi nella Strategia nazionale per i diritti dell'infanzia, in particolare nell'Area strategica 3 relativa agli ambienti sicuri e alla cultura organizzativa di tutela, solo un numero limitato di Comunità Autonome ha formalmente istituito questa funzione. Analogamente, sia EQUAR sia gli standard di qualità nazionali fanno riferimento a una figura di riferimento per la tutela, sebbene in pratica tali responsabilità siano spesso distribuite tra più professioniste e professionisti.

-**Formazione sulla tutela dei minori:** la LOPIVI impone ai professioniste e professionisti dei servizi residenziali in tutta la Spagna di ricevere una formazione sulla prevenzione, l'individuazione e la risposta alla violenza contro i minori, oltre allo sviluppo professionale specifico per il proprio ruolo. Tuttavia, attualmente non esiste un curriculum nazionale comune, una durata minima della formazione o indicatori di qualità standardizzati che disciplinino tale formazione.

Allo stesso modo, i programmi educativi rivolti a bambine e bambini e adolescenti spesso includono laboratori sulla prevenzione della violenza, la sicurezza online, la prevenzione della violenza sessuale e la parità di genere, tuttavia non esistono requisiti comuni riguardo a contenuti, durata, metodologia o valutazione.
La normativa delle Isole Canarie richiede lo sviluppo professionale continuo in materia di protezione dei minori e interventi specialistici, nonché la formazione dei minori sui propri diritti, responsabilità e meccanismi di prevenzione della violenza. Ciononostante, esiste una notevole variabilità tra le isole e i fornitori di servizi.
Il rapporto di monitoraggio LOPIVI 2025 ha pertanto richiesto lo sviluppo di percorsi formativi specializzati per i professioniste e professionisti che operano nelle strutture residenziali, in particolare riguardo alle specifiche esigenze di protezione di bambine e bambini e adolescenti che vivono in tali contesti.

-Rispetto del superiore interesse del minore attraverso la partecipazione: tutte le strutture residenziali per minori nelle Comunità Autonome spagnole sono tenute a garantire che le proprie politiche e procedure si basino sul **superiore interesse del minore** e sulla promozione dello sviluppo olistico dei minori. Sono inoltre tenute ad ascoltare i minori e a coinvolgerli nelle decisioni che li riguardano, come le regole della struttura, i piani di cura individuali e i programmi educativi, garantendo al contempo che i minori siano informati dei propri diritti e responsabilità sin dall'inizio. Infatti, i quadri nazionali di qualità e gli standard proposti sottolineano l'importanza della partecipazione dei minori, della consapevolezza dei diritti e delle responsabilità sin dal momento dell'ammissione, e della disponibilità di meccanismi di reclamo e feedback.
Tuttavia, nonostante la partecipazione sia un obbligo di legge, la sua attuazione varia considerevolmente tra le Comunità Autonome in termini di contenuti, metodi e frequenza. Il **rapporto di monitoraggio LOPIVI 2025** ha rilevato che circa il 50% dei territori è ancora privo di organismi formali di partecipazione per bambine e bambini e adolescenti.
Inoltre, i rapporti numerici personale/minori differiscono significativamente tra le regioni a seconda dei finanziamenti disponibili, il che incide direttamente sulla capacità dei professioniste e professionisti di interagire in modo significativo con i minori e di ascoltarli.
Nelle Isole Canarie, l'ascolto dei minori e la promozione della loro partecipazione sono principi fondamentali integrati nel quadro regionale di protezione dei minori. La partecipazione è incoraggiata in tutti gli ambiti della vita dei minori, tra cui l'istruzione, le attività ricreative, il coinvolgimento comunitario e le questioni familiari, attraverso diversi formati come associazioni giovanili e forum rappresentativi. Le autorità regionali cercano inoltre di facilitare la partecipazione promuovendo gruppi di dimensioni ridotte e delegando ai Consigli Insulari (*Cabildos*) la responsabilità di adattare i meccanismi di partecipazione alle esigenze locali. Esempi includono il **Consiglio di partecipazione degli adolescenti in accoglienza residenziale** e il **Consiglio giovanile attivo della piattaforma delle Isole Canarie**. Ciononostante, permangono differenze significative tra isole e strutture residenziali riguardo alle modalità pratiche di attuazione della partecipazione dei minori.

-**Procedure di segnalazione e indagine:** ai sensi della LOPIVI, ogni persona ha l'obbligo giuridico di segnalare casi noti o sospetti di violenza contro un minore, con una responsabilità ancora maggiore per i professioniste e professionisti che lavorano con i minori. Le autorità pubbliche devono fornire meccanismi di segnalazione accessibili, a misura di minore, sicuri, riservati e adattati alle esigenze degli utenti. Inoltre, in conformità con la **Legge 2/2023 sulla protezione degli informatori**, le persone che segnalano preoccupazioni devono essere protette da ritorsioni. Tuttavia, la normativa nazionale non specifica se debbano esistere canali di segnalazione separati per le preoccupazioni interne ed esterne relative alla tutela. Non stabilisce inoltre standard comuni riguardo a chi debba essere responsabile della gestione delle segnalazioni, a come debbano funzionare i canali di comunicazione, a quali tempistiche debbano applicarsi alle indagini interne, o a quali registri e indicatori debbano essere raccolti sistematicamente.
Inoltre, gli standard di qualità e la normativa sulla protezione dei minori di alcune Comunità Autonome, incluse le Isole Canarie, tendono a concentrarsi principalmente sulla disponibilità di procedure di reclamo e attribuiscono una responsabilità significativa alla direzione per la segnalazione immediata di incidenti gravi. Tuttavia, di norma non distinguono tra meccanismi di segnalazione per le preoccupazioni interne di tutela e quelli relativi a minacce esterne, né richiedono registri dedicati alle segnalazioni di tutela.
Inoltre, i meccanismi di reclamo e suggerimento sono spesso condivisi tra minori e famiglie, il che può creare difficoltà nel tentativo di stabilire canali di segnalazione dedicati specificamente alle esigenze di protezione dei minori.

-La tutela dei minori come processo continuo, rivisto e contestualizzato: la LOPIVI impone a tutte le Comunità Autonome di stabilire procedure per la prevenzione, l'individuazione, la risposta e la segnalazione della violenza contro i minori. Tuttavia, come già osservato, tali procedure variano considerevolmente tra le regioni e non esiste un obbligo nazionale comune riguardo alla frequenza con cui i protocolli di tutela debbano essere rivisti, aggiornati o valutati. Non esiste inoltre un obbligo comune di pubblicare analisi degli incidenti di tutela o delle lezioni apprese, né di specificare con quale frequenza tali informazioni debbano essere riviste e diffuse. Sebbene le autorità di protezione dei minori siano responsabili dell'ispezione dei servizi residenziali, e il processo ispettivo generalmente includa la revisione delle procedure di prevenzione della violenza e della formazione del personale, i metodi utilizzati per valutare i servizi differiscono significativamente da una Comunità Autonoma all'altra. Esistono variazioni riguardo alla frequenza delle ispezioni, agli indicatori di qualità, ai meccanismi di monitoraggio e alle autorità responsabili. Gli **Standard di copertura, qualità e accessibilità nell'accoglienza residenziale** e il **quadro degli Standard di qualità EQUAR** forniscono un certo grado di coerenza in tutta la Spagna e includono diversi indicatori relativi alla tutela dei minori. Tuttavia, questi rimangono linee guida e raccomandazioni piuttosto che requisiti obbligatori.
Nelle Isole Canarie, la normativa regionale stabilisce un quadro comune che disciplina le ispezioni, incluso chi le conduce, cosa viene valutato e come vengono condotte. Tra i documenti esaminati figurano quelli relativi alla prevenzione e alla risposta alla violenza. Ciononostante, le ispezioni vengono condotte secondo piani annuali stabiliti dall'autorità regionale competente, il che comporta variazioni tra le isole in termini di frequenza e focus delle ispezioni. Inoltre, non

esiste alcun obbligo esplicito di rivedere sistematicamente le politiche di tutela dei minori o di mantenere e pubblicare dati sugli incidenti di tutela.
Di conseguenza, il **rapporto di monitoraggio LOPIVI 2025** ha sottolineato la necessità di migliorare le statistiche pubbliche riguardo sia alla formazione del personale sulla prevenzione della violenza sia al numero di casi confermati o sospetti di violenza contro i minori, attraverso la creazione di un sistema centralizzato di segnalazione e monitoraggio.

-**Esistenza di un codice di condotta:** in tutte le Comunità Autonome, i servizi residenziali per minori sono tenuti a disporre di quadri disciplinari che regolano la condotta del personale, incluse le sanzioni stabilite dalla normativa sul lavoro e dai contratti collettivi. Le organizzazioni sono inoltre tenute a promuovere ambienti sicuri e relazioni sane. Inoltre, gli standard di qualità nazionali raccomandano che le strutture definiscano chiaramente i comportamenti appropriati e inappropriati.
Tuttavia, non esiste un quadro disciplinare comune applicabile a tutti i professioniste e professionisti che lavorano nei servizi residenziali di protezione dei minori in Spagna. Le procedure disciplinari variano a seconda dei rapporti di lavoro, dello status professionale e delle politiche organizzative. Allo stesso modo, non esiste un codice concordato a livello nazionale che stabilisca comportamenti specifici accettabili e inaccettabili nelle interazioni con i minori, sviluppato con la partecipazione dei minori stessi.
Sebbene esistano norme comuni che disciplinano le visite familiari, non esiste un requisito equivalente riguardo alle visite di terzi esterni, né esiste un obbligo generale per i visitatori di rispettare un codice di condotta sulla tutela dei minori.
Alcune organizzazioni private che gestiscono servizi residenziali hanno introdotto codici di condotta completi grazie alla loro consolidata specializzazione nella protezione dei minori. Ad esempio, le strutture residenziali gestite da **SOS Children's Villages (Aldeas Infantiles SOS)** hanno stabilito politiche di tutela e codici di condotta. Tuttavia, si tratta di iniziative specifiche di singole organizzazioni e non sono attuate in modo coerente presso tutti i fornitori di servizi residenziali.

-**Protezione dei dati, uso delle immagini e registrazioni audio:** ai sensi della LOPIVI, della **Legge organica 1/1982**, del **Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)** e della **Legge organica 3/2018 sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali**, tutte le Comunità Autonome sono tenute a proteggere la privacy, i diritti all'immagine e i dati personali dei minori. Le organizzazioni sono inoltre tenute ad attuare procedure volte a prevenire e rispondere alla violenza che si verifica attraverso mezzi digitali o tecnologici. Tuttavia, non esiste uno standard nazionale comune che spieghi come tali requisiti debbano essere operativamente attuati nelle strutture residenziali per minori. Ad esempio, non esiste un modello standardizzato per i moduli di consenso relativi a immagini o audio, non esiste un quadro comune riguardo ai requisiti di consenso informato, e non esistono regole concordate a livello nazionale su chi possa scattare fotografie, in quali circostanze o quali dispositivi possano essere utilizzati.
Analogamente, quadri di qualità come EQUAR fanno riferimento a requisiti di riservatezza e protezione dei dati, ma forniscono indicazioni limitate riguardo alla gestione di immagini, video, registrazioni audio e protocolli di tutela digitale. Inoltre, vi è scarso riferimento esplicito,

all'interno degli standard di protezione dei minori, alla nomina di un **Responsabile della protezione dei dati (DPO)** incaricato di garantire la conformità al **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e alla **Legge organica 3/2018**. Di conseguenza, esiste una notevole variabilità in tutta la Spagna. In alcune Comunità Autonome, compresi alcuni contratti relativi ai servizi residenziali stipulati dal Consiglio Insulare di Tenerife, tali requisiti sono esplicitamente affrontati nei capitolati tecnici. In altri casi, i fornitori privati si basano esclusivamente sulle proprie politiche e procedure interne, con conseguenti differenze significative nella pratica tra organizzazioni e regioni.

4. La tutela dei minori in Italia

4.1. Il quadro giuridico italiano per la protezione dei minori

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un'unica e completa definizione giuridica di 'violenza contro i minori' sancita da uno specifico atto normativo. La configurazione concettuale dell'abuso, della violenza e della negligenza sui minori deriva piuttosto da una combinazione di trattati internazionali e strumenti giuridici nazionali specialistici.

Il pilastro fondamentale di questo quadro è la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC)**, ratificata e recepita nell'ordinamento interno tramite la **Legge n. 176 del 1991**. Questo riferimento internazionale funge da standard guida per la legislazione e le iniziative politiche nazionali.

A livello nazionale, la normativa italiana affronta la violenza contro i minori attraverso una serie di disposizioni specifiche volte a contrastare distinte forme di abuso, piuttosto che attraverso un codice unificato. Tra queste figurano disposizioni di diritto penale in materia di maltrattamento, abuso e negligenza, insieme a leggi mirate come la **Legge n. 66 del 1996** (riforma delle norme sulla violenza sessuale), la **Legge n. 269 del 1998** (contrasto alla prostituzione e alla pornografia minorile) e la **Legge n. 172 del 2012** (ratifica della Convenzione di Lanzarote). Inoltre, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (**Convenzione di Istanbul**), ratificata dall'Italia con la **Legge n. 77 del 2013**, rafforza significativamente l'impianto giuridico e politico, in particolare in relazione alla violenza domestica e alla protezione dei minori come testimoni diretti o indiretti (*violenza assistita*).

Nel diritto civile, la protezione dei minori da pericoli immediati è disciplinata dall'**articolo 403 del Codice civile italiano** (*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*). Questa disposizione consente l'intervento urgente delle autorità pubbliche quando un minore è esposto a un pericolo grave o a una minaccia imminente per la propria integrità fisica o psicologica. Sebbene tale disposizione costituisca un meccanismo di emergenza fondamentale, la sua applicazione pratica ha sollevato da tempo preoccupazioni tra gli operatrici e operatori riguardo alla mancanza di

standard procedurali uniformi e al potenziale impatto sulle garanzie procedurali sia dei minori sia delle loro famiglie.

Parallelamente, la **Legge n. 184 del 1983** (*Diritto del minore ad una famiglia*) contribuisce indirettamente alla protezione dei minori. Sebbene non fornisca una definizione esplicita di violenza e non sia concepita principalmente come strumento di giustizia penale, il suo obiettivo centrale è garantire il diritto di ogni minore a crescere in un ambiente familiare idoneo e a disciplinare gli interventi quando tale diritto è compromesso. La legge stabilisce un chiaro obbligo per le autorità pubbliche di intervenire in situazioni di grave negligenza, abbandono o condizioni pregiudizievoli per il benessere del minore, promuovendo l'allontanamento dall'ambiente familiare quando necessario e facilitando soluzioni di accoglienza alternativa, come l'affidamento (*affidamento*) e l'adozione.
Nel diritto penale, il meccanismo normativo principale è l'**articolo 572 del Codice penale italiano** (*Maltrattamenti contro familiari o conviventi*). Questo articolo penalizza la violenza domestica e prevede pene aggravate quando il reato è commesso contro un minore o in sua presenza. In linea con i moderni standard internazionali di protezione dei minori, l'ordinamento giuridico italiano riconosce esplicitamente i minori non solo come vittime dirette di violenza domestica, ma anche come vittime indirette quando assistono a episodi di violenza all'interno del nucleo familiare.

4.2. Norme e standard specifici per le strutture di accoglienza alternativa in Italia

La protezione e il collocamento dei minori temporaneamente o permanentemente privi di un ambiente familiare adeguato sono disciplinati da un insieme distinto di leggi nazionali, normative amministrative regionali e linee guida operative.

Il quadro fondamentale è stabilito dalla **Legge n. 184 del 1983**, che afferma che il collocamento istituzionale deve essere trattato rigorosamente come misura di ultima istanza. Il passaggio pratico verso il superamento dell'assistenza istituzionale tradizionale è stato successivamente consolidato dalla **Legge n. 149 del 2001**, che ha modificato la legge del 1983 e introdotto una chiara traiettoria politica verso la deistituzionalizzazione dell'assistenza ai minori. Questa riforma ha rafforzato la priorità giuridica delle soluzioni basate sulla famiglia, come l'affido familiare, e ha fissato il 31 dicembre 2006 come termine vincolante per la chiusura degli orfanotrofi tradizionali. Da tale data, le grandi strutture residenziali dovevano essere sostituite da famiglie affidatarie o da piccole comunità residenziali di tipo familiare.

Per mitigare le gravi disparità territoriali nella qualità dell'assistenza in tutta Italia, un insieme di **Linee guida nazionali per l'accoglienza residenziale** è stato approvato dalla Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Autonomie locali) il 14 dicembre 2017. Tali linee guida sono state sostanzialmente aggiornate nel **2024**, incorporando il contributo diretto di giovani con esperienza di accoglienza. Elaborate congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Giustizia, dalla Conferenza delle Regioni, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza (*Garante per l'infanzia*), e da esperte ed esperti tecnici di importanti organizzazioni della società civile (tra cui CNCA, CISMAI e SOS Children's Villages),

queste linee guida costituiscono uno standard politico concordato a livello nazionale. Sebbene non costituiscano legge in senso stretto, rappresentano un insieme di regole nazionali unificato che copre tutto, dagli standard strutturali degli edifici alla partecipazione dei minori.

Nell'ambito di questo quadro politico nazionale, le singole regioni autorizzano e ispezionano le strutture di accoglienza secondo le proprie normative amministrative, basate sulla **Legge quadro n. 328 del 2000**. Tali norme regionali disciplinano una vasta gamma di strutture specializzate: comunità di tipo familiare, case per minori, comunità terapeutiche e altre. I tipici requisiti regionali includono un limite di capacità di circa dieci minori per struttura, dimensioni minime delle camere e rapporti rigorosi tra personale formato e minori.

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi, i minori collocati in accoglienza alternativa hanno diritto per legge a un'assistenza sanitaria e a un supporto psicologico tempestivi. Tali servizi devono essere coordinati e supervisionati dai servizi sociali locali responsabili. È fondamentale sottolineare che le procedure per individuare e monitorare la violenza nell'ambito dell'accoglienza alternativa sono integrate in un quadro più ampio di obblighi professionali. Ai sensi degli **articoli 361 e 362 del Codice penale italiano**, i professioniste e professionisti che lavorano con i minori nelle strutture residenziali o in affido familiare — compresi assistenti sociali, educatrici e educatori, personale sanitario e insegnanti — rivestono lo status giuridico di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, sono vincolati da un rigoroso obbligo di legge di segnalare immediatamente alle autorità giudiziarie competenti qualsiasi caso sospetto o confermato di violenza, abuso o maltrattamento.

Per supervisionare l'attuazione di questi standard di protezione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un **Tavolo di confronto congiunto** nel dicembre 2021, dedicato al monitoraggio, alla valutazione e alla revisione sia delle Linee guida nazionali sull'affido familiare sia delle Linee guida per i servizi residenziali. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza partecipa a questo forum in qualità di osservatore, garantendo una prospettiva basata sui diritti e rafforzando la responsabilità esterna. Tuttavia, gli operatrici e operatori rilevano che l'efficacia ultima di questo meccanismo di coordinamento rimane ostacolata dalla sua natura non vincolante. Significativa frammentazione territoriale persiste, poiché l'attuazione a livello locale dipende in larga misura dai quadri normativi regionali, dalle risorse finanziarie disponibili e dalle capacità di monitoraggio locali.

4.3. Il quadro di protezione specializzato per i minori stranieri non accompagnati

L'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati occupano uno spazio legislativo distinto nell'ordinamento giuridico italiano, concepito per garantire che, in nessuna circostanza, gli standard di protezione dei minori siano subordinati al controllo dell'immigrazione.

Il principale strumento legislativo è il **Decreto legislativo n. 142 del 2015** (spesso denominato *Decreto Accoglienza*), che ha introdotto disposizioni specializzate e distinte relative ai minori stranieri non accompagnati. Il decreto riconosce formalmente questi minori come una categoria

estremamente vulnerabile che richiede misure di protezione rafforzate, distinte da quelle previste per i migranti adulte e adulti. In particolare, la norma impone un divieto assoluto di trattenere i minori non accompagnati o di ospitarli in centri di permanenza temporanea per adulte e adulti (*Centri di Permanenza per il Rimpatrio* - CPR) o in strutture standard di prima accoglienza per adulte e adulti. Questa barriera giuridica assoluta riflette il principio internazionale fondamentale secondo cui la privazione della libertà non deve mai essere applicata ai minori sulla sola base del loro status migratorio.

L'architettura di accoglienza per questi minori si basa su strutture di prima accoglienza altamente specializzate e gestite dallo Stato, progettate per rispondere alle esigenze immediate di soccorso, identificazione e protezione d'emergenza. Queste strutture, finanziate principalmente attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), sono destinate a fornire un alloggio a breve termine in attesa del rapido trasferimento del minore verso soluzioni di accoglienza a lungo termine più stabili e basate sulla comunità.

Questo quadro di protezione è stato significativamente rafforzato dalla **Legge n. 47 del 2017** (la *Legge Zampa*). La Legge Zampa impone esplicitamente che le strutture di prima accoglienza operino rigorosamente in conformità con gli standard di protezione dei minori. Garantisce ai minori stranieri non accompagnati l'accesso immediato a un tutore volontario (*tutore volontario*), a un'assistenza legale specializzata, a servizi sanitari completi, all'iscrizione al sistema scolastico pubblico e a un supporto psicosociale specializzato adeguato a un possibile trauma legato alla migrazione.

4.4. Standard di tutela dei minori (CSG): analisi comparativa

Il quadro di tutela dei minori utilizzato dalle organizzazioni umanitarie internazionali è strutturato attorno a standard organizzativi espliciti e proattivi. Al contrario, il sistema italiano di accoglienza residenziale si è sviluppato storicamente a partire dal diritto civile, dalla normativa sull'adozione e da regolamenti regionali di assistenza sociale localizzati. Di conseguenza, mentre alcuni requisiti internazionali di tutela esistono in forma giuridica diretta, altri operano in modo informale o risultano assenti a livello nazionale.

-Politica di tutela dei minori: sulla carta, i principi fondamentali di una politica internazionale di tutela — come il superiore interesse del minore, la non discriminazione, la riservatezza e il diritto alla partecipazione — sono esplicitamente integrati nelle Linee guida nazionali italiane e nelle normative regionali locali. Gli indicatori tecnici di CISMAI aiutano inoltre il personale a individuare i segnali di abuso.
Inoltre, l'entrata in vigore della Legge n. 149 del 2001 ha eliminato con successo l'istituzionalizzazione di massa, spostando il modello di assistenza verso piccole unità residenziali. Questo cambiamento strutturale ha significativamente ridotto i rischi di anonimato e spersonalizzazione che storicamente favorivano l'abuso istituzionale. Allo stesso tempo, ha indirettamente rafforzato le opportunità di partecipazione e attenzione individualizzata per i minori, grazie anche ai progetti educativi personalizzati e al miglioramento del monitoraggio dei

progressi dei minori, in particolare a seguito della Riforma Cartabia, che ha introdotto l'articolo 5-bis nella Legge n. 184/1983.
Ciononostante, diverse criticità continuano a ostacolare l'efficace attuazione di questi principi. Il cronico sottofinanziamento, poiché gli investimenti pubblici nella protezione dei minori restano frammentati e in gran parte guidati dall'emergenza, unito allo scarso riconoscimento professionale, ha determinato gravi difficoltà di reclutamento e un elevato turnover del personale, che incide direttamente sulla stabilità, sulla continuità e sulla qualità dell'assistenza. Inoltre, queste pressioni sono ulteriormente intensificate dalla crescente necessità di accogliere bambine e bambini e giovani con esigenze sempre più complesse, tra cui giovani in transizione dalla giustizia minorile o da contesti detentivi, nonché minori migranti non accompagnati.
Infine, l'assenza di un'unica Politica di tutela dei minori giuridicamente vincolante e obbligatoria per tutti i fornitori di servizi residenziali costituisce un'ulteriore fonte di rischio, determinando notevoli disparità tra strutture e regioni nel livello di protezione garantito ai minori.

-**Programmazione sicura**: le comunità residenziali italiane privilegiano abitualmente la progettazione degli spazi fisici, garantendo un equilibrio tra aree comuni e spazi personali per lo studio, il riposo e la conservazione degli effetti personali. Questa scelta progettuale svolge una funzione terapeutica attiva, oltre a soddisfare un semplice standard architettonico, sostenendo al contempo il diritto dei minori alla privacy e all'intimità.
Inoltre, come illustrato nel quadro giuridico e normativo, esistono alcune norme regionali che disciplinano una vasta gamma di strutture specializzate, che includono un limite di capacità di circa dieci minori per struttura, dimensioni minime delle camere e rapporti rigorosi tra personale formato e minori.
Ciononostante, non esiste uno strumento nazionale obbligatorio che richieda al personale di condurre valutazioni dei rischi sistematiche e scritte per le attività operative quotidiane (come i laboratori comunitari, le uscite esterne o l'uso di internet). Sebbene ai minori venga spesso data voce nella vita quotidiana attraverso riunioni comunitarie e sessioni di ascolto strutturate, il loro coinvolgimento attivo nella mappatura formale dei rischi istituzionali e nella progettazione della tutela non è un requisito standard. Permangono inoltre significative criticità riguardo alle strutture che accolgono minori migranti non accompagnati, poiché il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha individuato una serie di criticità nelle strutture di accoglienza d'emergenza, tra cui hub sovraffollati, permanenze prolungate nei centri di emergenza temporanei, ritardi nella nomina dei tutrici e tutori volontarie e volontari e opportunità educative limitate.

-**Reclutamento sicuro**: per quanto riguarda le risorse umane, il sistema italiano applica solidi controlli di base sui precedenti penali. Ai sensi di un **Decreto legislativo del 2014** attuativo delle direttive UE, chiunque intenda essere assunto direttamente in posizioni che comportino un contatto regolare con i minori deve fornire un certificato del casellario giudiziale che attesti specificamente l'assenza di reati contro i minori. Le norme regionali di accreditamento richiedono inoltre che i direttrici e direttori delle strutture abbiano una fedina penale pulita.

Ciononostante, la principale lacuna riguarda l'ambito di applicazione. Questi controlli previsti dalla legge sono applicati rigorosamente ai dipendenti diretti, ma vengono eseguiti in modo molto meno coerente per volontarie e volontari, tirocinanti temporanei e collaboratrici e collaboratori esterni indipendenti. Sebbene i fornitori di assistenza più grandi adottino volontariamente tecniche di colloquio specifiche per la tutela e verifiche dettagliate delle referenze, si tratta di una pratica informale piuttosto che di un obbligo giuridico uniforme. Inoltre, sebbene le regioni stabiliscano rapporti numerici personale/minori, le specifiche soglie di qualifica variano ampiamente da regione a regione.

-Segnalazione e gestione dei casi: le pratiche nazionali di tutela dei minori sono guidate da quadri internazionali, come la **Dichiarazione del Comitato di Lanzarote del 2019** sulla protezione dei minori al di fuori della famiglia dall'abuso sessuale. Inoltre, la ratifica da parte dell'Italia del **Terzo Protocollo opzionale all'UNCRC (tramite la Legge n. 199 del 2015)** fornisce un meccanismo giuridico esplicito che consente ai minori di presentare reclami formali riguardo a violazioni dei propri diritti fondamentali.
L'architettura interna di segnalazione del sistema italiano di assistenza differisce significativamente dai modelli internazionali di allerta rapida in materia di tutela. Le strutture di accoglienza alternativa sono legalmente tenute a presentare relazioni di monitoraggio semestrali complete al Procuratore per i minorenni competente. Tuttavia, questo meccanismo funziona come una revisione retrospettiva di routine piuttosto che come un sistema di risposta immediata agli incidenti.
Per le segnalazioni urgenti, il diritto penale ordinario impone un obbligo di segnalazione immediata ai professioniste e professionisti che vengono a conoscenza di un reato contro un minore. Tuttavia, tale obbligo di legge non è sempre accompagnato da una formazione operativa continua su come gestire le segnalazioni in modo consapevole del trauma. Inoltre, le strutture di accoglienza raramente sono tenute a fornire ai minori meccanismi interni, visibili e a misura di minore per segnalare reclami direttamente all'interno della struttura, nonostante l'esistenza di canali di comunicazione esterni più ampi gestiti dai Garanti regionali per l'infanzia.
Per quanto riguarda la gestione dei casi, la struttura esterna formale — composta da tribunali per i minorenni, procuratori dedicati e assistenti sociali — funge da sistema di gestione dei casi consolidato e definito per legge. Tuttavia, esiste una totale assenza di protocolli nazionali standardizzati che descrivano come un singolo fornitore di assistenza debba condurre un'indagine interna immediata riguardante il proprio personale, con tempistiche istituzionali chiare, che precedano o si svolgano parallelamente alle indagini giudiziarie esterne.

-Referente per la tutela dei minori e revisione delle procedure e delle politiche: in termini di supervisione, la normativa italiana impone che le licenze delle strutture siano formalmente riesaminate almeno ogni sei mesi, integrate da ispezioni periodiche condotte dalla Procura per i minorenni. Tuttavia, queste ispezioni istituzionali si concentrano quasi esclusivamente sulla conformità ambientale degli edifici, sugli standard strutturali e sui rapporti minimi di personale, piuttosto che fungere da audit qualitativi dedicati alle pratiche quotidiane di tutela. Sebbene le principali reti di assistenza nominino spesso coordinatrici e coordinatori regionali che fungono

informalmente da referenti per la tutela, non esiste alcun obbligo di legge per le singole strutture di designare formalmente un Responsabile della tutela formato, né vi è alcun obbligo di pubblicare dichiarazioni annuali di conformità in materia di tutela.

-**Formazione sulla tutela dei minori e codice di condotta:** il personale che lavora direttamente come educatore nelle comunità residenziali deve possedere per legge una laurea specialistica triennale (*Laurea in Scienze dell'Educazione*) e la formazione continua del personale è fortemente raccomandata dalle Linee guida nazionali ed è fortemente prioritaria ai fini dell'accreditamento regionale. Ciononostante, non si tratta di un obbligo di legge uniforme, e sebbene organizzazioni come CISMAI offrano una formazione specialistica molto apprezzata sull'abuso sui minori, non esiste alcun obbligo di legge a livello nazionale che imponga ai fornitori di assistenza di garantire che tutto il personale in ingresso completi moduli standardizzati di protezione dei minori entro un periodo prestabilito dall'assunzione, abbinati a corsi di aggiornamento obbligatori e certificati. I codici di condotta interni che stabiliscono standard comportamentali per il personale esistono nell'ambito dei regolamenti interni delle singole strutture, ma la loro qualità e i loro contenuti restano interamente a discrezione del singolo fornitore.

Inoltre, come evidenziato nel quadro CSG (Care Standards and Guidance), permangono criticità significative riguardo alla disponibilità di formazione specialistica per i professioniste e professionisti che operano nei servizi residenziali, in particolare in relazione a gruppi altamente vulnerabili. Sebbene diverse strutture residenziali abbiano sviluppato pratiche promettenti e modelli di intervento specializzati per lavorare con bambine e bambini e adolescenti gravemente traumatizzati, tali iniziative restano in gran parte dipendenti dalle competenze locali e dall'impegno delle singole organizzazioni. Di conseguenza, la loro attuazione è disomogenea in tutto il Paese.

Infine, attualmente non esiste un unico quadro nazionale pienamente integrato che standardizzi chiaramente i profili professionali richiesti nei servizi residenziali, le competenze attese dal personale o gli standard minimi per l'erogazione dei servizi.

In conclusione, come sottolineato da organizzazioni come CISMAI, il maltrattamento istituzionale rimane un fenomeno scarsamente riconosciuto sul piano scientifico, culturale e politico. I quadri giuridici esistenti forniscono controlli strutturali e giudiziari di base, ma non equivalgono ancora a un sistema nazionale pienamente maturo e omogeneo per la prevenzione della violenza nelle strutture di assistenza. Strumenti preventivi fondamentali — come la supervisione esterna retribuita obbligatoria, una cultura professionale diffusa di responsabilità reciproca e Politiche di tutela dei minori standardizzate — restano in gran parte classificati come buone pratiche raccomandate piuttosto che come obblighi nazionali vincolanti.

5. La tutela dei minori in Grecia

5.1. Quadro legislativo Greco

A seguito dei recenti cambiamenti legislativi, il quadro giuridico in Grecia ha determinato un indebolimento delle garanzie per la protezione dei minori richiedenti asilo. La Legge 5307/2026, che attua il Patto UE su migrazione e asilo, recepisce sistematicamente le versioni più restrittive del Patto e omette o incorpora in modo carente le sue disposizioni positive — già limitate: consente la permanenza indefinita di minori non accompagnati di età superiore ai 16 anni (o, indipendentemente dall'età, in base alla nazionalità) nelle "zone sicure" dei campi in regime di detenzione di fatto; rinvia le persone sottoposte ad accertamento dell'età alla procedura di frontiera in violazione della presunzione di minore età; e abolisce l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi. La Legge 5275/2026 criminalizza l'azione umanitaria e colpisce la società civile. La Legge 5226/2025 mantiene un limite di trattenimento di 24 mesi contrario al diritto dell'UE, e la Decisione ministeriale congiunta 147627/2025 indebolisce la presunzione di minore età nell'accertamento dell'età. Sentenze recenti della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per violazioni in casi riguardanti minori non accompagnati: T.K. c. Grecia (2024), ricorso n. 16112/20, T.S. e M.S. c. Grecia (2024), ricorso n. 15008/19, M.Y. e altri c. Grecia, ricorso n. 51980/19 e altri 5 casi (2025) e A.I. e altri c. Grecia, ricorso n. 11588/20 e altri due casi (2025). La CEDU, nelle sentenze A.R.E. c. Grecia, ricorso n. 15783/21 (2025) e G.R.J. c. Grecia (n. 15067/21), ha riconosciuto la "prassi sistematica di respingimenti da parte delle autorità greche di cittadini di Paesi terzi verso la Türkiye". Questa prassi viene registrata annualmente dal Meccanismo di registrazione degli incidenti di respingimento informale forzato della Commissione Nazionale Greca per i Diritti Umani (GNCHR) e riguarda anche i minori. Nel complesso, manca un'unica strategia intersettoriale di tutela dei minori che vincoli in modo uniforme tutti i settori

Il presente rapporto costituisce una presentazione sintetica della normativa nazionale greca in materia di protezione dei minori e di prevenzione della violenza contro i minori, valutata rispetto ai principali standard dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.
La Grecia ha ratificato[1] i principali strumenti internazionali e recepisce le principali direttive UE in materia di protezione dei minori; tuttavia, si registra una riduzione delle garanzie di protezione. La Strategia dell'UE sui diritti dei minori (2021-2024) impegna gli Stati membri a sviluppare sistemi integrati di protezione dei minori. La Raccomandazione della Commissione (aprile 2024) invita esplicitamente gli Stati membri a: elaborare piani nazionali per porre fine alla violenza contro i minori; migliorare il coordinamento intersettoriale; istituire un sostegno completo per i minori vittime; e proteggere i minori online e offline. La Grecia ha assegnato al Centro nazionale di solidarietà sociale (EKKA) il ruolo di Coordinatore nazionale, ed è stato elaborato il Piano d'azione nazionale (NAP), incentrato su cinque aree di servizio principali: educazione e cura della prima infanzia, istruzione, alloggio adeguato, assistenza sanitaria e alimentazione sana.
In Grecia, dal punto di vista giuridico, la protezione dei minori si basa su garanzie costituzionali, convenzioni internazionali ed europee ratificate, nonché su un corpus normativo nazionale in

[1] Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (UNCRC, 1989) (Legge 2101/1992), diritti fondamentali, superiore interesse, protezione dalla violenza (articoli 19, 34, 37)
Convenzione di Lanzarote 2007 (Legge 3727/2008), sfruttamento e abuso sessuale, obbligo di penalizzazione
Convenzione di Istanbul 2011 (Legge 4531/2018), violenza contro le donne e i minori, violenza domestica
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (Legge 2502/1997), diritti procedurali dei minori, partecipazione ai procedimenti giudiziari
Convenzione dell'Aia sull'adozione internazionale 1993 (Legge 3765/2009), garanzie per l'adozione, protezione dei minori non accompagnati
Convenzione dell'Aia sulla sottrazione internazionale di minori 1980 (Legge 2102/1992), rapido rientro del minore, prevenzione della sottrazione
Convenzione di Ginevra e Protocollo del 1967 (Decreto legislativo 3989/1959 e Legge obbligatoria 389/1968), protezione dei minori rifugiati, non respingimento
Convenzioni ILO n. 138 e 182 (Legge 1182/1981, Legge 2918/2001), età minima di lavoro, divieto delle peggiori forme di lavoro minorile
Protocolli opzionali all'UNCRC (Legge 3080/2002, Legge 3625/2007), minori nei conflitti armati · tratta di minori · pedopornografia
Regolamento (UE) 2026/463

crescita relativo alla protezione, alla prevenzione, all'individuazione e alla risposta alla violenza contro bambine e bambini e adolescenti, compresi i minori non accompagnati richiedenti asilo.

Di seguito sono elencate le disposizioni giuridiche più rilevanti, con particolare attenzione a quelle che disciplinano tali aspetti nel quadro dell'accoglienza, dell'alloggio e della tutela dei minori richiedenti asilo non accompagnati e separati:

- **Articolo 21 della Costituzione greca (1975):** Stabilisce l'obbligo dello Stato di proteggere la famiglia, l'infanzia e la maternità, e costituisce il fondamento costituzionale del sistema nazionale di protezione dei minori.
- **Legge 4837/2021:** Prevenzione e risposta all'abuso sui minori: introduce, per la prima volta nella legislazione greca, obblighi a livello organizzativo per la protezione dei minori, tra cui una Politica di protezione dei minori obbligatoria per tutti gli enti che lavorano con i minori, l'obbligo di segnalare anche gli incidenti portati a conoscenza del personale, la nomina di un referente designato per la protezione dei minori in ogni centro/organizzazione, procedure per la gestione e la registrazione degli incidenti relativi alla protezione dei minori, la protezione (immunità dall'azione penale) per chi segnala, il divieto di assumere persone con condanne penali per reati contro i minori e la previsione dell'ispezione degli organismi di protezione dei minori.
- **Legge 5090/2024:** rafforza la protezione dei minori nei casi di violenza domestica e inasprisce la risposta ai reati contro la dignità sessuale commessi in presenza di un minore; le disposizioni sulla mediazione penale non si applicano quando il presunto autore del reato è il tutore, l'assistente giudiziario o il genitore affidatario del minore; stabilisce l'obbligo di segnalazione da parte di insegnanti e assistenti sociali in caso di sospetto abuso sui minori, nonché la protezione per i professioniste e professionisti che segnalano sospetti di abuso.
- **Legge 5172/2025:** modifica direttamente il Codice penale in relazione alla protezione dei minori dalle forme moderne di violenza, introducendo il “cyberstalking” come nuovo reato, criminalizzando il “cyberbullismo” e il “revenge porn” (compresi i contenuti generati dall'IA creati senza consenso), prevedendo pene più severe per i reati in cui i minori sono vittime, e istituendo la “negligenza nella vigilanza di un minore” come nuovo reato autonomo.
- **Legge 4960/2022, Legge 5307/2026 — Parte C “Sistema nazionale di tutela dei minori non accompagnati”** Disciplina in dettaglio e ricodifica le funzioni fondamentali della tutela (istituita dalla **Legge 4960/2022**) — cura, rappresentanza e assistenza in materia patrimoniale — insieme alla Valutazione del superiore interesse (BIA) da effettuare prima di qualsiasi decisione sul collocamento di un minore in una struttura di accoglienza, nonché il divieto di conflitti di interesse, in base al quale un ente che gestisce una struttura di accoglienza non può fungere contemporaneamente da tutore, e prevede inoltre un Meccanismo di reclamo. Disciplina inoltre l'autorità competente e gli organi del sistema di tutela, i fornitori dei servizi di tutela e le fonti di finanziamento; la notifica di una situazione che richiede la tutela, la procedura di nomina e la cessazione della tutela; l'istituzione, la composizione e il funzionamento del Consiglio di tutela per i minori non accompagnati; il rappresentante temporaneo di un minore non accompagnato; e la formazione, l'aggiornamento

professionale continuo e le linee guida / procedure operative standard. La riforma più preoccupante riguarda la nomina del tutore. Mentre ai sensi della Legge 4960/2022 era il Pubblico Ministero a disporre la tutela e a nominare il tutore, ai sensi della nuova legge il tutore è ora nominato con decisione del Segretario Generale per i Cittadini Vulnerabili e la Protezione Istituzionale del Ministero della Migrazione e dell'Asilo.

La Commissione Nazionale Greca per i Diritti Umani (GNCHR) ribadisce la propria raccomandazione di istituire un organismo di controllo indipendente per la tutela, che non dovrebbe coincidere con l'organismo che nomina i tutrici e tutori, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi tra l'organismo che nomina i tutrici e tutori e quello che li supervisiona o è responsabile di eventuali reclami presentati contro di loro[2]. La GNCHR esprime preoccupazione per il rapporto proposto di 30 minori per rappresentante temporaneo — e 50 in situazioni di emergenza — che potrebbe compromettere la qualità della protezione fornita[3].

- **Legge 5226/2025 — Rimpatrio dei minori non accompagnati:** introduce alcune garanzie per i minori non accompagnati durante le procedure di rimpatrio (Valutazione del superiore interesse (BIA) obbligatoria prima di qualsiasi decisione di rimpatrio, il trattenimento solo come misura di ultima istanza e per il periodo più breve possibile, e il divieto di rimpatriare un minore iscritto a una scuola greca di qualsiasi grado), pur mantenendo un limite massimo di trattenimento di 24 mesi, non conforme al diritto dell'UE — secondo cui il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità, dato che ai sensi della Direttiva (UE) 2024/1346 il trattenimento dei richiedenti è una misura eccezionale con condizioni rigorosamente definite, non una misura di gestione a lungo termine.[4] Le leggi 5090/2024 e 5172/2025 comportano un inasprimento e un aumento del trattenimento dei minori, estendendo la custodia cautelare dei minori di ulteriori 3 mesi (fino a un totale di 9 mesi). La Commissione Nazionale per i Diritti Umani (GNCHR) si oppone persino al trattenimento dei minori come "misura di ultima istanza", sottolineando che la privazione della libertà dei minori non è più applicata come misura di ultima istanza, nonostante i requisiti della Convenzione sui diritti dell'infanzia,[5] mentre la CEDU ha già condannato la Grecia (T.S. e M.S. c. Grecia, 2024) per detenzione di fatto.[6]
- **Legge 5275/2026 — Nuove norme in materia di migrazione:** introduce garanzie positive minime[7] per i minori, aumentando drasticamente al contempo le sanzioni per il favoreggiamento dell'ingresso illegale, intensificando la criminalizzazione dei rifugiati — inclusi minori di appena quindici anni costretti a pilotare imbarcazioni in condizioni di emergenza; limita inoltre la tutela giurisdizionale dei detenuti, in un contesto di forte aumento del numero di minori detenuti in istituti correzionali nel periodo 2025-2026 (nel

[2] Commissione Nazionale per i Diritti Umani (NCHR). (2026). *Osservazioni sull'iniziativa legislativa del Ministero della Migrazione e dell'Asilo intitolata: "Attuazione del Patto su migrazione e asilo e altre disposizioni del Ministero della Migrazione e dell'Asilo".* Disponibile in greco all'indirizzo:*https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/2026/PARATIRISEIS-EEDA-STO-SCHN-GIA-TIN-EFARMOGI-TOU-SYMFONOU-KAI-TI-METANASTEFSI-KAI-TO-ASYLO.pdf*

[3] ibidem

[4] Ibidem

[5] Ibidem

[6] Corte europea dei diritti dell'uomo. "HUDOC - European Court of Human Rights." Hudoc.echr.coe.int, 2024, hudoc.echr.coe.int/#.
Corte europea dei diritti dell'uomo "HUDOC - European Court of Human Rights." Coe.int, 6 ott. 2005, hudoc.echr.coe.int/eng#.

[7] • Articolo 10(1)(στδ'): permesso di soggiorno di Tipo A.4 per minori bisognosi di misure di protezione ospitati in strutture caritative/di pubblica utilità.
• Articolo 10(1)(στγ'): permesso di Tipo A.3 per vittime di lavoro minorile o condizioni di sfruttamento.
• Articolo 17(6): fissa un'età minima di 18 anni per il reclutamento di lavoratori dall'estero — una clausola anti-sfruttamento.
• Articolo 45(16) e (20): disposizioni transitorie per i minori non accompagnati che hanno completato l'istruzione secondaria in Grecia — possibilità di un permesso di soggiorno decennale.

2026 questa cifra è salita a 104 detenuti). Inoltre, i minori sottoposti a procedimento penale non dispongono di condizioni di accoglienza adeguate e rimangono in un regime di detenzione di fatto nei Centri di accoglienza e identificazione (RIC) per mesi.[8] La Legge 5275/2026 istituzionalizza la criminalizzazione dell'azione umanitaria[9], e la cancellazione delle organizzazioni dal Registro sulla sola base dell'avvio di un'azione penale nei loro confronti, minando così indirettamente le garanzie di protezione per i minori in movimento, poiché colpisce gli organismi di supporto ai minori non accompagnati.[10][11][12]

- **Legge 5307/2026 — Attuazione del Patto UE su migrazione e asilo:** recepisce le versioni più restrittive del Patto e omette o traspone in modo carente le sue disposizioni positive — già limitate — introducendo per certi versi norme contrarie persino al nuovo diritto dell'UE. Consente la permanenza indefinita di minori non accompagnati di età superiore ai 16 anni — o, indipendentemente dall'età, in base alla nazionalità — in "zone sicure" in regime di detenzione di fatto, senza trasferimento verso strutture per minori non accompagnati (articoli 78(4) e 82), in violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia (Legge 2101/1992) e del Regolamento 2024/1348; introduce discriminazioni nella protezione dei minori basate sulla nazionalità; abolisce l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi contro le procedure di frontiera (articolo 136); e designa l'Autorità nazionale per la trasparenza come Meccanismo di monitoraggio indipendente, senza le garanzie di indipendenza e specializzazione richieste dagli articoli 10(2) del Regolamento 2024/1356 e 43(4) del Regolamento 2024/1348. Le "zone sicure" sono una scelta politica della Grecia, non un requisito del Patto.[13]
- **Circolare 30527/2026 — Codice di condotta per i professioniste e professionisti che lavorano con minori non accompagnati:** stabilisce un unico Codice di condotta per tutti i professioniste e professionisti a contatto con minori non accompagnati. Prevede, tra l'altro: norme di condotta (rispetto, comunicazione chiara, la "regola dei due adulte e adulti", divieti relativi a regali, denaro, trasporto/alloggio privato e relazioni personali o romantiche con i minori), obblighi di riconoscimento e segnalazione degli abusi, e obblighi per le organizzazioni di adottare il Codice o aggiornare i propri codici entro 3 mesi, formare il personale, ottenere dichiarazioni di conformità, conservare i registri delle segnalazioni, disporre di un protocollo di gestione degli incidenti, imporre sanzioni e consentire la partecipazione dei minori stessi alle decisioni che li riguardano.
- **Decisione ministeriale congiunta (JMD) 187634/2023, come modificata dalla JMD 137051/2024:** stabilisce gli standard operativi per i Centri di accoglienza per minori non accompagnati (CFAA), fissando procedure di protezione obbligatorie, rapporti numerici personale/minori, obblighi di segnalazione degli incidenti, standard di sicurezza e qualità degli alloggi, requisiti di sostegno psicosociale e procedure di invio.

[8] ad esempio, presso la Struttura correzionale agricola speciale per giovani di Kassaveteia, l'occupazione dei posti destinati ai minori è ora calcolata al 127,5%.
[9] Questi elementi confliggono anche con la giurisprudenza della CGUE (causa C-460/23, Kinsa; causa C-821/19), secondo cui prestare assistenza nella presentazione di una domanda di asilo non può essere penalizzato.
[10] Commissione Nazionale per i Diritti Umani (NCHR). (2026). *Osservazioni sull'iniziativa legislativa del Ministero della Migrazione e dell'Asilo intitolata: "Attuazione del Patto su migrazione e asilo e altre disposizioni del Ministero della Migrazione e dell'Asilo".*
[11] UN Special Procedures. (2026). Greece: Analysis of the new law on migration and its impact on HRDs supporting migrants, refugees and asylum seekers [Joint allegation letter]. UN Mandates of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders. srdefenders.org
[12] Commissione europea. (8 luglio 2025). Relazione 2025 sullo Stato di diritto: capitolo Paese sulla situazione dello Stato di diritto in Grecia (Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2025) 908 final). Consultabile all'indirizzo: https://www.ertnews.gr/wp-content/uploads/2025/07/country-chapter-greece-cleaned.pdf
[13] Una lacuna rilevata in una sentenza della CEDU (A.R.E. c. Grecia, 2025)

- **JMD 147627/2025:** disciplina la procedura di accertamento dell'età basata su protocolli medici e sul requisito del consenso; in pratica, ora dà priorità a metodi invasivi (raggi X) ed esami medici rispetto alla valutazione psicosociale, indebolendo la presunzione a favore della minore età, con il risultato che i minori vengono erroneamente registrati come adulte e adulti e privati dell'accesso alle misure di protezione di base.
- **JMD 6551/2026:** istituisce un Programma di vita semi-autonoma per i giovani di età pari o superiore a 15 anni residenti in strutture di protezione dei minori, introducendo nuovi strumenti di sostegno finanziario e formazione sulla gestione finanziaria. Ciononostante, solo in queste strutture per minori non accompagnati i minori ricevono il cosiddetto “denaro di tasca”. Nelle strutture di accoglienza aperte per rifugiati (campi), nessun richiedente (comprese le famiglie con minori e i minori accompagnati) ha ricevuto l'assegno in denaro previsto dalla legge, con il risultato che nessuna esigenza di base è coperta (cibo, igiene, materiale scolastico).

5.2. Standard di tutela dei minori (CSG): analisi comparativa

Dopo aver esaminato il quadro giuridico per la protezione dei minori in Grecia, la sezione seguente riassume le principali criticità e buone pratiche relative alla sua attuazione:

-Politica di tutela dei minori: la Legge 4837/2021 impone a tutti gli enti che lavorano con i minori di adottare una Politica di protezione dei minori, mentre la Circolare 30527/2026 ha istituito un Codice di condotta speciale per i professioniste e professionisti che lavorano con minori non accompagnati — una disposizione che rappresenta un passo avanti significativo. Vi è uno sforzo evidente per promuovere una cultura di tolleranza zero verso la violenza e per garantire che il superiore interesse del minore e il rispetto dei suoi diritti restino al centro di ogni intervento. Tuttavia, non esiste un unico standard nazionale di protezione dei minori uniformemente vincolante in tutti i settori (sanità, istruzione, giustizia, servizi sociali, migrazione).

-**Programmazione sicura:** la JMD 187634/2023 copre parzialmente i requisiti per l'organizzazione sicura delle strutture di accoglienza per i minori non accompagnati richiedenti asilo, inclusi la sicurezza degli alloggi, gli standard di qualità e i requisiti di sostegno psicosociale.

-Reclutamento sicuro: la Legge 4837/2021 e la Decisione ministeriale 187634/2023 vietano l'assunzione di persone con condanne penali per reati contro i minori e richiedono una revisione periodica. La Legge 5307/2026 prevede lo stesso per tutrici e tutori e rappresentanti temporanei.

-Referente per la tutela dei minori: la Legge 4837/2021 impone la nomina di un Referente per la protezione dei minori in ogni centro o organizzazione che si occupa di minori non accompagnati richiedenti asilo. La legge definisce il ruolo, le sue responsabilità principali (soprattutto in relazione alla segnalazione e alla gestione degli incidenti di abuso) e la tutela legale per il Referente, ma non fornisce una descrizione completa e dettagliata dei compiti, e manca una specificazione pratica dei compiti tramite successivi atti normativi o circolari.

-Formazione sulla tutela dei minori: gli obblighi di formazione esistono ai sensi della Legge 4837/2021, mentre la Circolare 30527/2026 impone una formazione specialistica aggiuntiva in materia di protezione dei minori per i professioniste e professionisti che lavorano con minori non accompagnati richiedenti asilo. La Legge 5307/2026 disciplina anche programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutrici e tutori, coordinatrici e coordinatori di tutrici e tutori e rappresentanti temporanei. Tuttavia, non esiste un curriculum nazionale comune, né un calendario stabilito per legge che fissi una durata minima della formazione, né indicatori di qualità standardizzati.

-Rispetto del superiore interesse del minore attraverso la partecipazione: la Convenzione sui diritti dell'infanzia, la Strategia dell'UE sui diritti dei minori e gli standard europei richiedono una partecipazione sostanziale — non meramente formale — dei minori alle decisioni che li riguardano, con una valutazione individuale della loro maturità da parte di un professionista qualificato, garantendo al contempo che i minori siano informati dei propri diritti e responsabilità sin dall'inizio, e che esistano meccanismi di reclamo e feedback.

-Procedure di segnalazione e indagine: la Legge 5090/2024 stabilisce obblighi di segnalazione per insegnanti e assistenti sociali, nonché la protezione contro le ritorsioni per chi segnala, mentre il Codice di condotta del 2026 stabilisce un meccanismo di segnalazione specifico e un protocollo di gestione degli incidenti per le strutture di accoglienza dei minori non accompagnati richiedenti asilo. La Legge 5307/2026 disciplina anche le procedure di supervisione, controllo e segnalazione della tutela (si vedano sopra le raccomandazioni della Commissione Nazionale Greca per i Diritti Umani).

-La tutela dei minori come processo continuo, rivisto e contestualizzato: sebbene il Decreto presidenziale 13/2026 attribuisca alle autorità competenti responsabilità di monitoraggio e ispezione, fornendo una base giuridica per la supervisione, non è confermato se il quadro per il monitoraggio sistematico, periodico e documentato della conformità ai principi di protezione dei minori rimanga coerente e trasparente.

-Esistenza di un codice di condotta: la Circolare 30527/2026 rappresenta lo sviluppo recente più significativo in questo ambito, poiché istituisce un unico Codice di condotta, obbligatorio per i tutrici e tutori dei minori non accompagnati richiedenti asilo, il personale delle strutture di accoglienza, i volontarie e volontari e i partner esterni, e stabilisce norme di condotta specifiche insieme a conseguenze definite per le violazioni. Tuttavia, non sono ancora disponibili dati pubblici che documentino l'attuazione completa e uniforme del Codice in tutte le strutture di accoglienza del Paese da parte dei rispettivi fornitori.

-Protezione dei dati, uso delle immagini e registrazioni audio: la Legge 4624/2019, che recepisce il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nel diritto nazionale, insieme al Codice di condotta del 2026, disciplina l'uso dei media digitali che coinvolgono minori ed è un ambito in cui la conformità è relativamente maggiore. Separatamente, la Legge 5172/2025 (cyberstalking,

revenge porn, contenuti generati dall'IA senza consenso), insieme alle Leggi 5099/2024 e 5029/2023 (compresa la piattaforma stop-bullying.gov.gr), affrontano la sicurezza digitale in un quadro più ampio. Tuttavia, non esiste una disposizione legislativa specifica per i protocolli di protezione digitale relativi specificamente agli ambienti destinati ai minori non accompagnati, come il consenso standardizzato per la ripresa di immagini o registrazioni.

In conclusione, nel periodo 2021-2026 sono stati compiuti progressi legislativi in alcuni ambiti: è stato istituito un sistema nazionale di tutela per i minori non accompagnati (UASC), è stato introdotto l'obbligo di segnalazione, la violenza informatica è stata penalizzata ed è stato adottato un codice di condotta. Tuttavia, questi progressi non devono oscurare il fatto che la produzione legislativa più recente — Legge 5226/2025, Legge 5275/2026, Legge 5307/2026 e JMD 147627/2025 — si muove nella direzione opposta, smantellando le garanzie raggiunte a partire dal 2020. Il contemporaneo forte aumento del numero di minori nelle carceri greche (da circa 30 a 104 nel periodo 2020-2026)[14], la prolungata sospensione — 21 mesi — dell'assegno in denaro, e l'espansione delle "zone sicure" come forma di alloggio permanente, compongono insieme un quadro di regressione sistemica.
Il ripristino di disposizioni e l'adozione di nuove norme che non tengono conto del superiore interesse del minore e minano le garanzie per la protezione dei minori richiedenti asilo costituiscono un chiaro passo indietro nel quadro di protezione, che deve essere altresì coerente con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e l'amministrazione deve rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, con cui la Grecia è stata recentemente ritenuta in violazione della Convenzione riguardo al trattamento dei minori richiedenti asilo {T.K. c. Grecia (2024), ricorso n. 16112/20 — mancato esercizio della dovuta diligenza da parte delle autorità greche riguardo alle garanzie procedurali relative all'accertamento dell'età; T.S. e M.S. c. Grecia (2024), ricorso n. 15008/19; M.Y. e altri c. Grecia, ricorso n. 51980/19 (2025); e A.I. e altri c. Grecia, ricorso n. 11588/20 (2025) — dimostrano che la "custodia protettiva" dei minori in strutture di detenzione è contraria alla CEDU.}. Secondo il Meccanismo di registrazione degli incidenti di respingimento informale forzato della Commissione Nazionale Greca per i Diritti Umani (GNCHR), almeno 315 minori figuravano tra le presunte vittime degli incidenti di respingimento registrati tra il 2022 e il 2025.[15]

6. La tutela dei minori nelle nostre organizzazioni

6.1. SAVE THE CHILDREN

Save the Children Spagna rispetta i principali standard internazionali di tutela dei minori. Adotta pienamente il Protocollo globale di tutela di Save the Children International, e in alcuni ambiti supera persino gli standard proposti. La politica di Save the Children Spagna incorpora e attua tutte le misure previste dalla Politica di tutela dei minori (CSP) di SCI, dalla Politica PSEAH e dal Codice di condotta, fornendo in alcuni aspetti una protezione ancora maggiore. Di conseguenza,

[14]Segreteria Generale per la Politica Anticrimine, Ministero della Protezione del Cittadino, disponibile in greco all'indirizzo: https://sofron.gov.gr/statistika-stoixeia/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%82-1%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-16%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%bf-2/

[15] Meccanismo di registrazione degli incidenti di respingimento informale forzato della Commissione Nazionale Greca per i Diritti Umani (GNCHR), Rapporti annuali 2024 e 2025, disponibili all'indirizzo: https://nchr.gr/images/rec_mechanism/Annual_Report_2024.pdf e https://nchr.gr/images/pdf/RecMechanism/Mich2025.pdf

tutto il personale, i collaboratrici e collaboratori, le organizzazioni partner e le famiglie, i bambine e bambini e gli adolescenti che partecipano ai suoi programmi conoscono queste politiche, hanno firmato il proprio impegno nei loro confronti e ricevono attività di sensibilizzazione e formazione sulla politica e sulle sue procedure. Inoltre, Save the Children Spagna ha adattato la propria politica di tutela dei minori alle caratteristiche specifiche dei diversi profili e programmi con cui opera, incorporando misure specifiche per i gruppi che affrontano maggiore vulnerabilità o esigenze particolari, nonché misure adattate alle caratteristiche specifiche di ciascuna area e progetto.
Inoltre, l'organizzazione ha sviluppato una politica di tutela specifica per gli adulte e adulti, riconoscendo che il dovere di diligenza e protezione di un'organizzazione dovrebbe estendersi a tutte le persone con cui interagisce, indipendentemente dalla loro età.
Infine, dispone di un protocollo specifico per la gestione dei casi di violenza in situazioni in cui i rischi, i danni o la violenza non sono causati dal personale dell'organizzazione né derivano dalle sue attività, ma sono perpetrati da terzi esterni all'organizzazione

6.2. CESIE

CESIE ETS struttura il proprio quadro di protezione dei minori in conformità con gli standard giuridici internazionali ed europei, compresi la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC), la Convenzione di Lanzarote e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). La politica fornisce definizioni precise di tutte le forme di abuso, maltrattamento e sfruttamento, al fine di stabilire una comprensione standardizzata in tutte le attività dell'organizzazione. Per garantire la sicurezza operativa, l'organizzazione applica un protocollo standardizzato di reclutamento e verifica. Questo processo richiede ai candidate e candidati di presentare un certificato del casellario giudiziale pulito, in conformità con la normativa italiana (DPR 313/2002), e di sottoporsi a controlli completi delle referenze. Inoltre, tutti i colloqui di lavoro sono condotti da almeno due valutatori per mantenere l'obiettività durante il processo di selezione. Al momento dell'inserimento, tutto il personale — compresi dipendenti, volontarie e volontari e consulenti esterni — è tenuto a firmare il Codice di condotta ufficiale e a seguire una formazione obbligatoria sulla tutela dei minori. Dal punto di vista operativo, l'organizzazione applica protocolli rigorosi in materia di protezione dei dati, consenso all'uso delle immagini e comunicazione sicura. In caso di sospetta violazione, una procedura interna strutturata di segnalazione è supervisionata da un Referente per la protezione dei minori designato, che gestisce la risposta interna e coordina la comunicazione con le autorità locali competenti.

6.3. KMOP E CONSIGLIO GRECO PER I RIFUGIATI

Il GCR mantiene un quadro completo di tutela, che comprende un Codice di condotta e politiche dedicate in materia di protezione dei minori, protezione dei beneficiarie e beneficiari vulnerabili, sfruttamento e abuso sessuale, bullismo e molestie, protezione dei dati personali e procedure di reclamo e segnalazione. Queste politiche si applicano al personale, ai volontarie e volontari e ai collaboratrici e collaboratori e stabiliscono standard di condotta appropriata, riservatezza e rispetto dei diritti e del superiore interesse dei minori. L'approccio di tutela del GCR include l'identificazione e la valutazione dei rischi potenziali, misure preventive e di mitigazione dei rischi,

procedure sicure di segnalazione e invio, e un follow-up adeguato per qualsiasi preoccupazione o accusa relativa alla tutela.
Alcune di queste politiche sono inoltre disponibili pubblicamente online qui: https://gcr.gr/en/emeis-kai-to-ergo-mas/
La tutela è integrata nella governance e nelle pratiche operative di KMOP per garantire che tutte le attività siano svolte in modo sicuro, inclusivo e basato sui diritti. L'organizzazione ha stabilito standard e procedure interne che guidano la prevenzione del danno, promuovono una condotta etica e professionale e proteggono i minori, gli adulte e adulti vulnerabili e gli altri beneficiarie e beneficiari che partecipano alle attività dell'organizzazione. Tali misure sono integrate da meccanismi chiari di segnalazione e risposta, processi di valutazione del rischio, formazione del personale e garanzie di riservatezza, assicurando che le preoccupazioni relative alla tutela siano gestite tempestivamente, in modo appropriato e in linea con gli standard legali ed etici applicabili. Sebbene diverse politiche siano utilizzate internamente, la politica di protezione dei minori, il GDPR e il piano per la parità di genere sono disponibili pubblicamente sul sito web dell'organizzazione. Tali politiche si applicano a tutti i professioniste e professionisti che partecipano alle attività dell'organizzazione e vengono aggiornate quando necessario. Il Comitato Etico per la Ricerca di KMOP supervisiona i processi relativi alla ricerca e all'etica in tutte le attività realizzate.

7. Buone pratiche e criticità comuni in materia di tutela dei minori tra Grecia, Italia e Spagna

-Quadro giuridico per la protezione dei minori e l'accoglienza residenziale: un punto di forza comune a tutti i Paesi è l'esistenza di un quadro giuridico fondato sul principio del superiore interesse del minore. Tale quadro mira a garantire che le strutture residenziali non siano solo ambienti sicuri e favorevoli alla crescita, ma anche spazi che promuovano il benessere, la dignità e la protezione dei minori. Oltre a stabilire obblighi di segnalazione dei casi sospetti di violenza, questi sistemi incorporano sempre più misure preventive volte a ridurre i rischi, promuovere relazioni positive e favorire una cultura di tutela. Allo stesso modo, le decisioni relative ai minori, così come i protocolli e le procedure attuati nelle strutture residenziali, sono guidati dal principio del superiore interesse del minore e dall'obiettivo di fornire un'assistenza olistica e centrata sul minore. In tutti i Paesi, si compiono sforzi per garantire che le strutture residenziali assomiglino il più possibile a una casa familiare piuttosto che a una residenza istituzionale. Vi è inoltre un impegno condiviso ad applicare questi standard in modo coerente in tutto il Paese.
Tuttavia, una criticità condivisa consiste nel garantire che questo quadro giuridico e teorico venga tradotto in modo coerente nella pratica e applicato in modo uniforme in tutti i tipi di strutture residenziali. Permangono notevoli disparità tra le regioni e le singole strutture per quanto riguarda l'attuazione dei principi di tutela, degli standard di assistenza e delle misure di protezione.
Allo stesso tempo, sebbene siano stati compiuti progressi significativi negli ultimi anni per rafforzare i sistemi di protezione dei minori non accompagnati e separati, l'attuale contesto politico e di politica migratoria solleva preoccupazioni riguardo alla sostenibilità di tali

progressi. In tutta Europa, la crescente enfasi sulle politiche di gestione delle frontiere, di contenimento e di rimpatrio sembra influenzare sempre più i quadri nazionali di protezione dei minori. Di conseguenza, esiste il rischio che gli obiettivi di controllo migratorio possano, in alcuni contesti, prevalere sulle considerazioni relative ai diritti dei minori, minando potenzialmente le garanzie sviluppate progressivamente nell'ultimo decennio.

-**Politica di tutela dei minori**: sebbene i servizi residenziali operino generalmente secondo principi che promuovono ambienti sicuri e favorevoli alla crescita, la partecipazione dei minori, l'assistenza olistica e il superiore interesse del minore, non esiste un'unica Politica di tutela dei minori obbligatoria che stabilisca standard comuni di tutela per tutti i fornitori. Di conseguenza, esistono notevoli variazioni nel modo in cui questi principi vengono attuati nelle diverse strutture. Le differenze nei livelli di finanziamento, nei rapporti numerici personale/minori, nei profili professionali e nelle normative regionali contribuiscono ulteriormente a un'attuazione disomogenea. Inoltre, sebbene tutti i sistemi impongano obblighi di segnalazione della violenza e di protezione dei minori dal danno, le procedure di segnalazione non sono sempre standardizzate e spesso non esiste un obbligo esplicito di garantire che i meccanismi di segnalazione siano a misura di minore.

-Programmazione sicura: particolare attenzione è rivolta a garantire che gli ambienti residenziali assomiglino il più possibile a contesti di tipo familiare, in particolare attraverso modelli di assistenza in piccoli gruppi, attenzione alla privacy, partecipazione dei minori ai processi decisionali, relazioni positive con i caregiver e sostegno ai progetti di vita individuali. Ciononostante, non esiste uno strumento nazionale comune che imponga a tutte le strutture di individuare, valutare e monitorare sistematicamente i rischi di tutela associati alle attività, agli spazi fisici, alle routine quotidiane o ai progetti. Le differenze nei rapporti numerici personale/minori, nelle risorse e nelle pratiche partecipative possono pertanto limitare l'efficacia delle misure di prevenzione e delle strategie di gestione del rischio.

-Reclutamento sicuro: i fornitori di assistenza residenziale sono generalmente tenuti a verificare i precedenti penali prima di assumere personale. Tuttavia, questi requisiti non sono sempre applicati in modo uniforme a tutte le categorie professionali e al personale collaboratore.
Inoltre, le considerazioni relative alla tutela non sono sistematicamente integrate nei processi di reclutamento. Vi sono indicazioni normative limitate riguardo ai colloqui incentrati sulla tutela, alla valutazione sistematica degli atteggiamenti dei candidate e candidati verso la protezione dei minori o ai controlli obbligatori delle referenze specificamente rivolti alle preoccupazioni di tutela. Di conseguenza, le misure preventive di reclutamento restano disomogenee.

-**Referente per la tutela dei minori**: tutti i professioniste e professionisti che lavorano con i minori hanno il dovere legale ed etico di segnalare le preoccupazioni relative alla protezione

e alla tutela dei minori. Tuttavia, non sempre ricevono una formazione specialistica sufficiente per adempiere efficacemente a queste responsabilità. Inoltre, laddove esiste un referente designato per la tutela dei minori, le responsabilità e le linee di segnalazione non sono sempre chiaramente definite. Questa diffusione della responsabilità crea una criticità significativa: sebbene la tutela sia considerata responsabilità di tutti, la responsabilità e le competenze specifiche possono diluirsi, generando incertezza riguardo ai ruoli, ai processi decisionali e alle procedure di segnalazione

-**Formazione sulla tutela e la prevenzione della violenza**: i professioniste e professionisti che lavorano con i minori sono generalmente tenuti a ricevere formazione sugli aspetti chiave dell'assistenza ai minori, della protezione dei minori e delle metodologie di intervento. Negli ultimi anni, si è registrato un miglioramento evidente nei requisiti di specializzazione professionale, in particolare quando si lavora con gruppi vulnerabili come i minori non accompagnati. Ciò ha portato all'introduzione di una formazione più mirata su temi quali l'assistenza consapevole del trauma, i percorsi migratori e la competenza interculturale, tra gli altri.
Tuttavia, la disponibilità, la qualità e la frequenza di tale formazione possono comunque variare tra i diversi contesti e giurisdizioni, influenzando potenzialmente la coerenza dell'assistenza e della protezione fornite. Non esiste un quadro nazionale pienamente standardizzato che specifichi i contenuti, la frequenza, la durata o i requisiti di accreditamento della formazione richiesta. Questa lacuna è particolarmente rilevante data la crescente complessità delle esigenze dei minori, in particolare tra i minori migranti non accompagnati e i minori che hanno subito gravi traumi o sfruttamento.
Inoltre, sebbene sia disponibile una formazione sull'individuazione e sulla risposta alla violenza contro i minori nelle strutture residenziali, essa deve affrontare la sfida di non essere sempre adeguatamente adattata o standardizzata in tutte le strutture.

-Segnalazione e indagini interne: esistono obblighi legali di segnalare sospetti di abuso, violenza e preoccupazioni relative alla tutela, e in molte regioni esistono meccanismi ufficiali di segnalazione. Tuttavia, le procedure, le tempistiche, le responsabilità e i processi investigativi spesso variano tra le regioni e le singole strutture, in particolare per quanto riguarda gli incidenti interni che si verificano nelle strutture residenziali. Possono inoltre sorgere incertezze riguardo alla distinzione tra incidenti interni ed esterni.
Inoltre, i meccanismi di segnalazione a misura di minore non sono sistematicamente richiesti, il che può limitare la capacità dei minori di segnalare le proprie preoccupazioni in modo sicuro ed efficace.

-Revisione dei casi e apprendimento organizzativo: esistono sistemi di monitoraggio e ispezione, ma generalmente si concentrano sulla qualità complessiva del servizio piuttosto che specificamente sulle prestazioni in materia di tutela. Non esiste un meccanismo nazionale completo per la revisione sistematica degli incidenti di tutela, l'individuazione delle tendenze e la diffusione delle lezioni apprese in tutto il settore. Allo stesso modo, i database

centralizzati, i sistemi nazionali di apprendimento e la pubblicazione periodica delle revisioni sulla tutela restano limitati, riducendo le opportunità di apprendimento organizzativo e miglioramento continuo.

-Codice di condotta: la maggior parte dei fornitori di assistenza residenziale opera secondo codici di condotta professionali che disciplinano le relazioni con i minori e stabiliscono standard di comportamento attesi.
Tuttavia, questi codici non sono sempre standardizzati a livello nazionale e possono variare notevolmente per ambito, contenuto e livello di dettaglio. Possono emergere lacune particolari riguardo alla condotta attesa da professioniste e professionisti esterni, volontarie e volontari, appaltatori, visitatori e altre terze parti che interagiscono con i minori all'interno delle strutture di assistenza. Inoltre, i meccanismi per la revisione e l'aggiornamento periodico di questi codici non sono sempre stabiliti in modo sistematico.

-Protezione delle immagini, dell'audio e dei dati personali: la normativa generale sulla protezione dei dati fornisce un quadro importante per la tutela della privacy e delle informazioni personali dei minori. Negli ultimi anni, gli sviluppi legislativi e politici hanno sempre più incorporato misure volte a rafforzare i diritti e la sicurezza dei minori negli ambienti digitali. Tuttavia, indicazioni specifiche riguardo alla raccolta, all'uso, alla conservazione e alla diffusione di immagini, video e registrazioni audio dei minori non sono sempre sufficientemente operativizzate nell'ambito delle strutture residenziali di accoglienza

8. Bibliografía

-Asociación Nuevo Futuro, & Cátedra de los Derechos del Niño (Universidad Pontificia Comillas). (s. f.). *Estudio de los centros de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la protección en España*. https://observatoriodelainfancia.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/2025-03/Estudio_Acogimiento_V2.pdf

-Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. (s. f.). *Institutional reports on institutional care.* https://www.garanteinfanzia.org

-Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. (2023, September 4). *Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife* (Núm. 107, anuncio 24101). https://www.bopsantacruzdetenerife.es/

-Cabildo de Gran Canaria. (2018). *Gestión de 4 hogares de acogimiento residencial de menores en situación de desamparo o guarda en la isla de Gran Canaria (2 lotes) (Expediente CGC_1515_AASS).* https://contrataciondelestado.es

-Ciudad Autónoma de Ceuta. (2022). *Servicio de acogimiento residencial de cien plazas para menores extranjeros no acompañados (Expediente 58/22).* https://contrataciondelestado.es

Comisión Europea. (2024). *Commission recommendation on developing and strengthening integrated child protection systems in the best interests of the child*. https://eur-lex.europa.eu

-Comité de los Derechos del Niño. (2011). *Observación general núm. 13 (2011): Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (CRC/C/GC/13).* https://www.ohchr.org

-Comité de los Derechos del Niño. (2021). *Observación general núm. 25 (2021) relativa a los derechos de la infancia en relación con el entorno digital (CRC/C/GC/25).* https://www.ohchr.org

-Comunidad de Madrid. (s. f.). *Acogimiento residencial de menores en centro especializado en atención psiquiátrica*. https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contrato-publico/acogimiento-residencial-menores-centro-especializado-atencion-psiquiatrica

-Consejo de Europa. (1950). *Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*. https://www.echr.coe.int

-Consejo de Europa. (1961). *Carta Social Europea*. https://www.coe.int

-Consejo de Europa. (2007). *Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote).* https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

-Consejo de Europa. (2011). *Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).* https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention

-Consejo de Europa. (2022). *Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2022–2027).* https://www.coe.int/en/web/children/strategy-for-the-rights-of-the-child

-Constitución Española. (1978). *Boletín Oficial del Estado*, 311, de 29 de diciembre de 1978. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

-Hague Conference on Private International Law. (1996). *Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children.* https://www.hcch.net

-Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba e Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. (2000). *Boletín Oficial de Canarias*. https://bienestaryproteccioninfantil.es/wpfd_file/decreto-40-2000-de-15-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-organizacion-y-funcionamiento-de-los-centros-de-atencion-a-menores-en-el-ambito-de-la-comunidad-autonoma-canaria/

-Decreto 54/1998, de 17 de abril, por el que se regulan las actuaciones de amparo de los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (1998). *Boletín Oficial de Canarias*. https://bienestaryproteccioninfantil.es/wpfd_file/decreto-54-1998-de-17-de-abril-por-el-que-se-regulan-las-actuaciones-de-amparo-de-los-menores-en-el-ambito-de-la-comunidad-autonoma-de-canarias/

-Decreto 712/1984, de 30 de noviembre, sobre organización y funcionamiento de los centros de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias. (1984). *Gobierno de Canarias*. https://www3.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=7008&rango1=BD&ordendesc=IdRango

-European Commission. (2019). *Guidance note on the protection from sexual exploitation, abuse and harassment*. Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/guidance_note_protection_from_sexual_exploitation_abuse_and_harassment.pdf

-European Commission. (2025, July 8). *2025 Rule of Law Report: Country chapter on the rule of law situation in Greece (Commission Staff Working Document SWD(2025) 908 final).* https://www.ertnews.gr/wp-content/uploads/2025/07/country-chapter-greece-cleaned.pdf

-European Union Agency for Asylum. (2022). *EUAA's support to strengthening child protection*. https://www.euaa.europa.eu/euaas-support-strengthening-child-protection

-Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (2020). *Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública*. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 8300. https://precarietat.com/wp-content/uploads/2025/05/CRAE-concert-social.pdf

-Generalitat Valenciana, Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. (s. f.). *Procedimientos técnicos en la acogida residencial de niños, niñas y adolescentes*. https://serviciossociales.gva.es/es/web/menor/procedimientos-tecnicos-en-la-acogida-residencial-de-menores757

-Greek Council for Refugees. (2025, July 1). *ECtHR: Greece condemned anew for 39 unaccompanied children*. https://gcr.gr/en/news/item/i-anagki-prostasias-ton-asynodeyton-paidion-paramenei-epikairi-edda-nees-katadikes-tis-elladas-gia-39-asynodeyta-paidia/

-Greek Council for Refugees, & Save the Children. (2026). *Children on the move in Greece: Joint brief (April–June 2026).* https://gcr.gr/en/gcr-reports/item/paidia-poy-metakinoyntai-episkopisi-katastasis-aprilios-ioynios-2026/

-Greek National Commission for Human Rights. (2026). *Observations on the legislative initiative of the Ministry of Migration and Asylum entitled: Implementation of the Pact on Migration and Asylum and other provisions of the Ministry of Migration and Asylum.* https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/2026/PARATIRISEIS-EEDA-STO-SCHN-GIA-TIN-EFARMOGI-TOU-SYMFONOU-KAI-TI-METANASTEFSI-KAI-TO-ASYLO.pdf

-Instituto Foral de Bienestar Social. (2026). *Programa "Ondoan" de acogimiento residencial a personas menores de edad en situación de desamparo o de riesgo grave de desamparo junto a la atención residencial de uno de sus progenitores, de acogimiento residencial a adolescentes embarazadas en situación de desamparo o de riesgo grave de desamparo y de atención residencial a mujeres en estado de gestación en las que se ha detectado una situación de maltrato prenatal (Expediente 48/25).* https://licitaciones.io/licitacion/licitacion-de-acogimiento-residencial-menores-desamparo-programa-ondoan-20154a9474cc

-Istanbul Convention ratification: Legge 27 giugno 2013, n. 77 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. (2013). *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

-Junta de Andalucía. (2024). *Contratación del servicio de 238 plazas de acogimiento residencial en la provincia de Málaga para menores que se encuentran bajo protección de la Administración de la Junta de Andalucía.* https://www.infoconcurso.com/2024/1934142-contratacion-del-servicio-de-238-plazas-de-acogimiento-residencial-en-la-provincia-de-malaga-para-menores-que-se-encuentran-bajo-proteccion-de-la

-Junta de Castilla y León. (s. f.). *Convocatoria de acción concertada para prestación de servicios en los procedimientos de acogimiento familiar y de estancias temporales de menores con expediente de protección.* https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Tramite/1285348003245/Tramite

-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (2022). *Contrato centralizado del servicio integrado de seguridad y control. Lote 8: Servicio de seguridad y vigilancia del Centro Regional de Menores y Jóvenes Albaidel (Expediente 2022/003235).* https://www.concursospublicos.com/contratos/detalle/18729746/
Keeping Children Safe. (2024). *International child safeguarding standards: How to implement them.* https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2024/08/KCS-ICS-Standards-EN-2024.pdf

-Lanzarote Committee. (s. f.). *Protection of children against sexual abuse in alternative care settings.* Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/children

-Legal representation of unaccompanied children. (s. f.). *Asylum Information Database (AIDA) – European Council on Refugees and Exiles.* https://asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/guarantees-vulnerable-groups/legal-representation-unaccompanied-children/

-Legge 4 maggio 1983, n. 184. (1983). *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.* Normattiva.

-Legge 27 maggio 1991, n. 176. (1991). *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

-Legge 8 novembre 2000, n. 328. (2000). *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.* Normattiva.

-Legge 28 marzo 2001, n. 149. (2001). *Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento dei minori, nonché della chiusura degli istituti.* Normattiva.

-Legge 7 aprile 2017, n. 47. (2017). *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

-Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores de la
-Comunidad Autónoma de Canarias. (1997). *Boletín Oficial de Canarias.* https://www.gobiernodecanarias.org

-Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. (2015). *Boletín Oficial del Estado.* https://www.boe.es

-Ley 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (2015). *Boletín Oficial del Estado.* https://www.boe.es

-Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. (2019). *Boletín Oficial del Estado.* https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-445

-Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. (1987). *Boletín Oficial del Estado*, 275. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-28478

-Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (2015). *Boletín Oficial del Estado.* https://www.boe.es

-Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. (1982). *Boletín Oficial del Estado*, 115. https://www.boe.es

-Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (1996). *Boletín Oficial del Estado*, 15. https://www.boe.es

-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. (2018). *Boletín Oficial del Estado*, 294. https://www.boe.es

-Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (2000). *Boletín Oficial del Estado.* https://www.boe.e

-Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (2000). *Boletín Oficial del Estado.* https://www.boe.es

-Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (2006). *Boletín Oficial del Estado*, 290. https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/05/pdfs/A42700-42712.pdf

-Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. (2021). *Boletín Oficial del Estado*, 134. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347

-Maltreatment of family members and cohabitants: *Codice Penale, articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari o conviventi e circostanze aggravate.* (s. f.). Normattiva.

-Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2019). *Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento residencial (D.A. 3.ª de la Ley 26/2015): Documento de trabajo.* Observatorio de la Infancia.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2022). *Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.*

-Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2023). *Estrategia estatal de derechos de la infancia y de la adolescencia (2023–2030): Todos los derechos, todas las niñas y niños.*
Ministerio de Juventud e Infancia. (2025). *Informe LOPIVI.*

-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2012). *Estándares de calidad en acogimiento residencial. EQUAR.*

-*National residential care guidelines.* (2017). *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali.* Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

-Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos.* https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

-Naciones Unidas. (1985). *Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).* https://www.ohchr.org

-Naciones Unidas. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño.* https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

-Naciones Unidas. (2000a). *Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.* https://www.ohchr.org

-Naciones Unidas. (2000b). *Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).* https://www.unodc.org

-Naciones Unidas. (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.* https://www.un.org/development/desa/disabilities-es

-Naciones Unidas. (2009). *Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños (Resolución A/RES/64/142).* https://www.un.org

-Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2024). *Experts of the Human Rights Committee commend Greece on measures taken for unaccompanied minors, raise questions on domestic violence and allegations of border pushbacks.* https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2024/10/experts-human-rights-committee-commend-greece-measures-taken

-Oxfam International. (2018). *One Oxfam child safeguarding policy.* https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/one_oxfam_child_safeguarding_policy_en.pdf

-Plataforma de Infancia. (2025). *Cuatro años de la LOPIVI: Principales avances y retos. Informe 2025.* https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-SEGUIMIENTO-LOPIVI_2025_POI.pdf

-*Ratification of the Lanzarote Convention: Legge 1 ottobre 2012, n. 172 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.* (2012). *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

-Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. (1889). *Gaceta de Madrid.* https://www.boe.es

-Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos). (2016). *Diario Oficial de la Unión Europea.* https://eur-lex.europa.eu

-Save the Children. (2019). *Save the Children global child safeguarding protocol.* https://www.pelastakaalapset.fi/wp-content/uploads/2025/03/sc_csg_global-child-safeguarding-protocol_en-002.pdf

-Save the Children España. (2025). *Política de salvaguarda de personas adultas: Prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexual (PSEAH). Protección frente a la violencia y otros riesgos.* https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2025-10/Pol%C3%ADtica_Salvaguarda_de_Personas_Adultas_2025.pdf

-Save the Children España. (2025). *Política de salvaguarda infantil.* https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2025-10/Politica_de_Salvaguarda_%20Infantil_2025.pdf

-*Statutory reporting duties for public officials: Codice Penale, articoli 361 e 362 – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.* (s. f.). Normattiva.

-*The Reception Decree: Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.* (2015). Normattiva.

-*Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child: Legge 27 ottobre 2015, n. 199 – Ratifica ed esecuzione del Terzo Protocollo opzionale alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.* (2015). *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

-*Tavolo di confronto sulle Linee di indirizzo.* (s. f.). *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali.* Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

-UN Special Procedures. (2026). *Greece: Analysis of the new law on migration and its impact on human rights defenders supporting migrants, refugees and asylum seekers.* https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/SearchCode?code=GRC%202/2020;%20GRC%201/2021;%20GRC%202/2022;%20GRC%203/2022;%20GRC%202/2025;%20GRC%201/2026;%20GRC%204/2021

-UNICEF Ireland. (2022). *Child safeguarding policy.* https://www.unicef.ie/wp-content/uploads/2025/09/Signed-Child-Safeguarding-Policy-22.pdf

-Unión Europea. (2011). *Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.* https://eur-lex.europa.eu

World Health Organization. (2024). *Prevention of sexual exploitation, abuse and harassment (A77/42).* World Health Assembly. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_42-en.pdf